

**OUA**

*Organismo Unitario dell'Avvocatura italiana*

Presidente: avv. Maurizio De Tilla

**UNCAT**

*Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi*

Presidente : prof. Andrea Amatucci

**PROGETTO DI LEGGE**  
**SULLA RIFORMA**  
**DEL PROCESSO TRIBUTARIO**

**TITOLO I**  
**PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**  
**QUALE CRITERIO GENERALE**  
**PER FINALITA' SUPERIORI DI GIUSTIZIA**

CAPO I

Disposizioni generali

*Art. 1 - Motivazione della riforma del processo tributario*

*Art. 2 - Procedimento amministrativo preliminare all'azione giurisdizionale*

CAPO II

Commissioni tributarie provinciali

*Art. 3 - Commissioni tributarie provinciali. Natura e competenze*

*Art. 4 - Incompetenza*

*Art. 5 - Astensione e ricusazione dei componenti delle Commissioni tributarie provinciali*

*Art. 6 - Poteri delle Commissioni tributarie provinciali*

*Art. 7 - Errore sulla norma tributaria*

*Art. 8 - Organi di assistenza alle Commissioni tributarie provinciali*

### CAPO III

Delle parti e della loro rappresentanza e assistenza nel procedimento

**Art. 9 - Parti**

**Art. 10 - Capacità di stare in giudizio**

**Art. 11 – Difesa del contribuente**

**Art. 12 - Litisconsorzio**

**Art. 13 - Intervento**

**Art. 14 - Spese del procedimento**

**Art. 15 - Comunicazioni e notificazioni**

**Art. 16 - Luogo delle comunicazioni e notificazioni**

### CAPO IV

Procedimento dinanzi alle Commissioni tributarie provinciali

#### SEZIONE I

Introduzione del procedimento

**Art. 17 - Ricorso**

**Art. 18 - Atti impugnabili ed oggetto del ricorso**

**Art. 19 - Proposizione del ricorso**

**Art. 20 - Termine per la proposizione del ricorso**

**Art. 21 - Costituzione del ricorrente nel procedimento**

**Art. 22 - Costituzione della parte resistente nel procedimento**

**Art. 23 - Produzione di documenti e motivi aggiunti**

**Art. 24 - Iscrizione del ricorso nel registro generale. Fascicolo d' ufficio del procedimento e fascicolo di parte**

**Art. 25 - Assegnazione del ricorso**

## SEZIONE II

### Riunione

**Art. 26 - Riunione dei ricorsi**

## SEZIONE III

### Trattazione della controversia

**Art. 27 - Nomina del relatore e fissazione della data di trattazione**

**Art. 28 - Avviso di trattazione**

**Art. 29 - Deposito di documenti e di memorie**

**Art. 30 - Discussione del ricorso**

## SEZIONE IV

### Decisione della controversia

**Art. 31 - Decisione della Commissione**

**Art. 32 - Contenuto della decisione**

**Art. 33 - Pubblicazione e comunicazione della decisione**

**Art. 34 - *Richiesta di copie e notificazione della decisione***

SEZIONE V

Sospensione, interruzione ed estinzione del procedimento

**Art. 35 - *Sospensione del procedimento***

**Art. 36 - *Interruzione del procedimento***

**Art. 37 - *Provvedimenti sulla sospensione e sull'interruzione del procedimento***

**Art. 38 - *Effetti della sospensione e dell'interruzione del procedimento***

**Art. 39 - *Ripresa del procedimento sospeso o interrotto***

**Art. 40 - *Estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso***

**Art. 41 - *Estinzione del procedimento per inattività delle parti***

**Art. 42 - *Estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere***

CAPO V

Procedimenti cautelare e conciliativo

**Art. 43 - *Sospensione dell'atto impugnato***

**Art. 44 - *Sospensione di atti volti al recupero di aiuti di Stato e definizione delle relative controversie***

**Art. 45 - *Conciliazione giudiziale***

**TITOLO II**

**IL GIUSTO PROCESSO TRIBUTARIO**

CAPO I

## Tribunali tributari regionali

**Art. 46 – *Organi a cui è attribuita la giurisdizione tributaria***

**Art. 47 - *Oggetto della giurisdizione tributaria***

**Art. 48 - *Difetto di giurisdizione***

**Art. 49 - *Competenza dei Tribunali tributari regionali***

**Art. 50 – *Notifica del ricorso***

**Art. 51 – *Condizioni di parità. Deposito di memorie, documenti ed interventi***

**Art. 52 - *Richiesta di discussione del ricorso***

**Art. 53 – *Interruzione del processo***

**Art. 54 – *Abbandono del ricorso***

**Art. 55 – *Sentenze di irricevibilità, inammissibilità e decreti di rinunce, di cessazioni della materia del contendere, di estinzioni e perenzione***

**Art. 56 – *Procedimento in camera di consiglio***

## CAPO II

### Ricorso alla Corte suprema tributaria

**Art. 57 - *Ricorso per revocazione***

**Art. 58 – *Condizioni di parità. Disciplina del giudizio di appello***

**Art. 59 – *Difetto di giurisdizione***

**Art. 60 – *Presentazioni dei ricorsi alle sezioni staccate dei Tribunali tributari regionali***

**Art. 61 – *Esecutività delle sentenze dei Tribunali tributari regionali***

**Art. 62 – *Difetto di giurisdizione o di competenza***

- Art. 63 – Rinvio al Tribunale tributario regionale**
- Art. 64 – Ricorso per revocazione**
- Art. 65 – Competenza relativa all’adempimento dell’obbligo dell’Autorità amministrativa di conformarsi al giudicato**
- Art. 66 – Motivazione delle sentenze**
- Art. 67 – Difesa del ricorrente e termini**
- Art. 68- Deposito del ricorso principale e del ricorso incidentale**
- Art. 69 – Modifica dei termini**
- Art. 70 – Sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata**
- Art. 71 – Istanza di fissazione dell’udienza**
- Art. 72 – Discussione in udienza e difesa dell’Amministrazione finanziaria**
- Art. 73 – Adempimenti fiscali**
- Art. 74 – Maggioranza richiesta nel collegio**
- Art. 75 – Richiesta di integrazione dei mezzi istruttori**
- Art. 76 – Accoglimento o rigetto del ricorso**
- Art. 77 – Ricorso per revocazione ed incompetenza**
- Art.78 – Ricorso per Cassazione**
- Art. 79 – Pagamento del tributo in pendenza del processo**
- Art. 80 – Ricorsi pendenti**

**TITOLO III**  
**ORDINAMENTO**  
**DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA**  
**E DEGLI ORGANI SPECIALI DI GIURISDIZIONE TRIBUTARIA**  
**ED ORGANIZZAZIONE DELLE SEGRETERIE**

**CAPO I**

Organi amministrativi del contenzioso tributario

**Art. 81 - Commissioni tributarie provinciali**

**Art. 82 - Composizione delle Commissioni tributarie provinciali**

**Art. 83 - Presidenti delle Commissioni tributarie provinciali e delle sezioni**

**Art. 84 - Giudici delle Commissioni tributarie provinciali**

**Art. 85 - Formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti**

**Art. 86 - Requisiti generali**

**Art. 87 - Procedimenti di nomina dei componenti delle Commissioni tributarie provinciali**

**Art. 88 - Giuramento**

**Art. 89 - Durata dell'incarico e assegnazione degli incarichi per trasferimento**

**Art. 90 - Trattamento economico**

**Art. 91 - Vigilanza e sanzioni disciplinari**

**Art. 92 - Procedimento disciplinare**



## CAPO II

### Organi giurisdizionali tributari

#### SEZIONE I

##### Tribunali tributari regionali

**Art. 93 – Istituzione dei Tribunali tributari regionali**

**Art. 94 – Vizi di legittimità**

**Art. 95 – Competenza dei Tribunali tributari regionali**

**Art. 96 – Terzietà ed imparzialità. Nomina dei giudici dei Tribunali tributari regionali**

**Art. 97 – Collegio giudicante**

**Art. 98 – Funzione dei Presidenti dei Tribunali tributari regionali svolta dai consiglieri della Corte suprema tributaria**

**Art. 99 - Terzietà ed imparzialità. Distinzione dei magistrati dei Tribunali tributari regionali**

**Art. 100 – Concorso per referendari presso i Tribunali tributari regionali**

**Art. 101 – Nomina a primo referendario presso i Tribunali tributari regionali**

**Art. 102 – Nomina a consiglieri presso i Tribunali tributari regionali**

**Art. 103 – Riserva di posti nella Corte suprema tributaria a favore dei Consiglieri tributari regionali**

**Art. 104 – Ufficio di segreteria presso il Tribunale tributario regionale**

#### SEZIONE II

##### Corte suprema tributaria

**Art. 105- Terzietà ed imparzialità. Composizione della Corte suprema tributaria**

*Art. 106 – Primo referendario e referendario*

*Art. 107 – Stipendi per i primi referendari e referendari*

*Art. 108 – Status dei Presidenti e dei consiglieri*

*Art. 109 – Personale di segreteria*

*Art. 110 – Segreteria*

*Art. 111 – Sezioni della Corte suprema tributaria*

*Art. 112 – Composizione delle sezioni*

*Art. 113 – Assegnazione delle sezioni*

*Art. 114 – Criteri di assegnazione*

## **TITOLO IV**

### **CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA MAGISTRATURA TRIBUTARIA**

*Art. 115 – Composizione*

*Art. 116 - Durata*

*Art. 117 - Ineleggibilità*

*Art. 118 - Elezione del Consiglio di presidenza*

*Art. 119 - Votazioni*

*Art. 120 - Proclamazione degli eletti. Reclami*

*Art. 121 - Attribuzioni*

*Art. 122 - Convocazione*

*Art. 123 - Deliberazioni*

*Art. 124 - Trattamento dei componenti del Consiglio di presidenza*

*Art. 125 - Scioglimento del Consiglio di presidenza*

*Art. 126 - Alta sorveglianza*

*Art. 127 - Autonomia contabile del Consiglio di presidenza*

*Art. 128 - Ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza*

*Art. 129 - Uffici di segreteria degli Organi giurisdizionali tributari*

*Art. 130 - Personale addetto agli uffici di segreteria degli Organi giurisdizionali tributari*

*Art. 131 - Trattamento economico del personale degli uffici di segreteria*

*Art. 132 - Attribuzioni del personale delle segreterie*

*Art. 133 - Servizi automatizzati*

*Art. 134 - Attività di indirizzo agli uffici periferici*

*Art. 135 - Ufficio del massimario*

*Art. 136 - Corsi di aggiornamento*

## **TITOLO V**

### **DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE**

*Art. 137 – Composizione delle Commissioni tributarie provinciali e dei Tribunali tributari regionali*

*Art. 138 – Ricorsi pendenti*

**Art. 139 - *Insediamiento delle nuove Commissioni tributarie provinciali e dei Tribunali tributari regionali***

**Art. 140 – *Concorsi per i giudici dei Tribunali tributari regionali***

**Art. 141 – *Domanda di trasferimento dei Consiglieri della V Sezione della Corte di Cassazione alla Corte suprema tributaria. Concorsi***

**Art. 142 – *Norme di attuazione***

**Art. 143 - *Trasferimento del personale dalla segreteria alla V Sezione della Corte di Cassazione alla Corte suprema tributaria***

**Art. 144 – *Sedi delle nuove Commissioni tributarie provinciali e dei Tribunali tributari regionali***

**Art. 145 – *Entrata in vigore***

**Art. 146 – *Disposizioni finanziarie***

**TITOLO I**  
**PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**  
**QUALE CRITERIO GENERALE**  
**PER FINALITA' SUPERIORI DI GIUSTIZIA**

CAPO I

Disposizioni generali

***Art. 1 - Motivazione della riforma del processo tributario***

La presente legge attua il principio costituzionale del “giusto processo” in materia tributaria ed introduce nel sistema processuale tributario i principi comuni che regolano i sistemi processuali tributari degli altri principali paesi europei.

***Art. 2 - Procedimento amministrativo preliminare all'azione giurisdizionale***

Preliminarmente all'azione giurisdizionale è obbligatorio il ricorso amministrativo, quale criterio generale e per soddisfare finalità superiori di giustizia attraverso l'esercizio del potere di autotutela da parte dell'Amministrazione finanziaria.

CAPO II

Commissioni tributarie provinciali

***Art. 3 - Commissioni tributarie provinciali. Natura e competenze***

Le Commissioni tributarie provinciali sono organi amministrativi competenti per i ricorsi proposti nei confronti degli atti emanati dagli uffici delle entrate o del territorio del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero dagli Enti locali ovvero dai concessionari del servizio di riscossione, che hanno sede nella loro circoscrizione; se la controversia è proposta nei confronti di un centro di servizio è competente la Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul tributo controverso.

#### **Art. 4 - Incompetenza**

La competenza delle Commissioni tributarie provinciali è inderogabile.

L' incompetenza è rilevabile, anche d'ufficio, soltanto nel grado al quale il vizio si riferisce.

La decisione della Commissione tributaria provinciale che dichiara la propria incompetenza rende incontestabile l'incompetenza dichiarata e la competenza della corrispondente Commissione in essa indicata, se il procedimento viene riassunto.

La riassunzione davanti alla Commissione tributaria provinciale dichiarata competente deve essere effettuata a istanza di parte nel termine fissato nella decisione o in mancanza nel termine di sei mesi dalla comunicazione della decisione stessa. Se la riassunzione avviene nei termini suindicati il procedimento continua davanti alla nuova Commissione, altrimenti si estingue.

#### **Art. 5 - Astensione e ricusazione dei componenti delle Commissioni tributarie provinciali**

Sulla ricusazione decide la Commissione alla quale appartiene il componente ricusato, senza la sua partecipazione e con l'integrazione di altro membro dello stesso organo designato dal suo Presidente.

#### ***Art. 6 - Poteri delle Commissioni tributarie provinciali***

Le Commissioni tributarie provinciali, ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, esercitano tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti conferite agli uffici tributari ed all' ente locale da ciascuna legge d'imposta.

Le Commissioni tributarie provinciali, quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità, possono richiedere apposite relazioni ad organi tecnici dell'Amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici compreso il Corpo della Guardia di finanza, ovvero disporre consulenza tecnica. I compensi spettanti ai consulenti tecnici non possono eccedere quelli previsti dalla legge 8 luglio 1980, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni.

Sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale.

Le Commissioni tributarie provinciali, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l' eventuale impugnazione nella diversa sede competente.

#### ***Art. 7 - Errore sulla norma tributaria***

La Commissione tributaria provinciale dichiara non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie, se la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce. Analogamente dichiara applicabile la legge nel senso più favorevole al contribuente pienamente accolto dall'interpretazione dell'Amministrazione finanziaria e della giurisprudenza al momento del comportamento del contribuente che ha originato il verificarsi del presupposto.

Queste disposizioni si applicano anche nel successivo processo giurisdizionale.

**Art. 8 - *Organi di assistenza alle Commissioni tributarie provinciali***

Il personale dell'ufficio di segreteria assiste la Commissione tributaria provinciale.

CAPO III

Delle parti e della loro rappresentanza e assistenza nel procedimento

**Art. 9 - *Parti***

Sono parti nel processo dinanzi alle Commissioni tributarie provinciali oltre al ricorrente, l'ufficio del Ministero delle finanze o l'ente locale o il concessionario del servizio di riscossione che ha emanato l'atto impugnato o non ha emanato l'atto richiesto ovvero, se l'ufficio è un centro di servizio, l'ufficio delle entrate del Ministero dell'economia e delle finanze al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso.

**Art. 10 - *Capacità di stare in giudizio***

L'ufficio del Ministero dell'economia e delle finanze nei cui confronti è proposto il ricorso sta in giudizio direttamente o mediante l'ufficio del contenzioso della direzione regionale o compartimentale ad esso sovraordinata.

L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio.



### **Art. 11 – Difesa del contribuente**

Sono abilitati all'assistenza tecnica del contribuente dinanzi alle Commissioni tributarie provinciali, se iscritti nei relativi albi professionali, gli avvocati, i dottori commercialisti, i ragionieri e i periti commerciali, nonché i consulenti del lavoro purché non dipendenti dall'Amministrazione pubblica. Sono altresì abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni tributarie provinciali, se iscritti nei relativi albi professionali, gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti edili, i dottori agronomi, gli agrotecnici e i periti agrari, per le materie concernenti l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale e gli spedizionieri doganali per le materie concernenti i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane. In attesa dell' adeguamento alle direttive comunitarie in materia di esercizio di attività di consulenza tributaria e del conseguente riordino della materia, sono, altresì, abilitati alla assistenza tecnica, se iscritti in appositi elenchi da tenersi presso le Direzioni regionali delle entrate, i soggetti indicati nell' articolo 63, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, i soggetti iscritti nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente alle materie concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l'iva, l'irpef e l'irpeg, nonché i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.n.e.l.) ed i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate ai sensi dell'articolo 2359 del c.c., primo comma, numero 1), limitatamente alle controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le imprese o loro

controllate, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale; con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni del presente periodo. Sono inoltre abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni tributarie i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti nell'elenco tenuto dalla Direzione regionale delle entrate competente per territorio. Ai difensori di cui al comma 2 deve essere conferito l'incarico con atto pubblico o con scrittura privata autenticata od anche in calce o a margine di un atto del procedimento, nel qual caso la sottoscrizione autografa è certificata dallo stesso incaricato. In sede di discussione l'incarico può essere conferito oralmente e se ne dà atto a verbale.

I soggetti in possesso dei requisiti richiesti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza di altri difensori.

#### **Art. 12 - *Litisconsorzio***

Se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi.

Se il ricorso non è stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti indicati nel comma 1 è ordinata l'integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata nel procedimento entro un termine stabilito a pena di decadenza.

### **Art. 13 - *Intervento***

Possono intervenire volontariamente o essere chiamati nel procedimento i soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso.

Le parti chiamate si costituiscono nel procedimento nelle forme prescritte per la parte resistente, in quanto applicabili.

L'intervento nel procedimento avviene notificando apposito atto a tutte le parti e costituendosi nelle forme di cui al comma precedente.

Le parti chiamate in causa o intervenute volontariamente non possono impugnare autonomamente l'atto se per esse al momento della costituzione è già decorso il termine di decadenza.

### **Art. 14 - *Spese del procedimento***

La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del procedimento che sono liquidate con la decisione. La Commissione tributaria provinciale può dichiarare compensate in tutto o in parte le spese, a norma dell' art. 92, secondo comma, del c.p.c.

I compensi agli incaricati dell'assistenza tecnica sono liquidati sulla base delle rispettive tariffe professionali.

### **Art. 15 - *Comunicazioni e notificazioni***

Le comunicazioni avvengono mediante avviso della segreteria della Commissione tributaria provinciale consegnato alle parti, che ne rilasciano immediatamente ricevuta, o spedito a mezzo del servizio postale in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'avviso. Le comunicazioni

all'ufficio del Ministero dell'economia e delle finanze ed all'ente locale possono essere fatte mediante trasmissione di elenco in duplice esemplare, uno dei quali, immediatamente datato e sottoscritto per ricevuta, è restituito alla segreteria della Commissione tributaria provinciale. La segreteria può anche richiedere la notificazione dell'avviso da parte dell'ufficio giudiziario o del messo comunale.

Le notificazioni avvengono anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto, ovvero all'ufficio del Ministero dell'economia e delle finanze ed all'ente locale mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia.

L'ufficio del Ministero dell'economia e delle finanze e l'ente locale provvedono alle notificazioni anche a mezzo del messo comunale o di messo autorizzato dall'Amministrazione finanziaria.

Qualunque comunicazione o notificazione a mezzo del servizio postale si considera avvenuta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto.

#### ***Art. 16 - Luogo delle comunicazioni e notificazioni***

Le comunicazioni e le notificazioni avvengono, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione. Le variazioni del domicilio o della residenza o della sede hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata notificata alla segreteria della Commissione tributaria provinciale ed alle parti costituite la denuncia di variazione.

L'indicazione della residenza o della sede e l'elezione del domicilio hanno effetto anche per il successivo processo giurisdizionale.

Se mancano l'elezione di domicilio o la dichiarazione della residenza o della sede nel territorio dello Stato o se per la loro assoluta incertezza la notificazione o la comunicazione degli atti non è possibile, questi sono comunicati o notificati presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale.

#### CAPO IV

### Procedimento dinanzi alle Commissioni tributarie provinciali

#### SEZIONE I

#### Introduzione del procedimento

#### **Art. 17 - Ricorso**

Il procedimento è introdotto con ricorso alla Commissione tributaria provinciale.

Il ricorso deve contenere l'indicazione:

- a) della Commissione tributaria provinciale cui è diretto;
- b) del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché del codice fiscale;
- c) dell'ufficio del Ministero dell'economia e delle finanze o dell'Ente locale o del concessionario del servizio di riscossione nei cui confronti il ricorso è proposto;
- d) dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda;

e) dei motivi

Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore del ricorrente, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente nei casi consentiti dall'art. 11. La sottoscrizione del difensore o della parte deve essere apposta tanto nell' originale quanto nelle copie del ricorso destinate alle altre parti.

Il ricorso è inammissibile se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale, o non è sottoscritta a norma del comma precedente.

#### **Art. 18 - Atti impugnabili ed oggetto del ricorso**

Il ricorso può essere proposto avverso:

- a) l'avviso di accertamento del tributo;
- b) l'avviso di liquidazione del tributo;
- c) il provvedimento che irroga le sanzioni;
- d) il ruolo e la cartella di pagamento;
- e) l'avviso di mora;
- f) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;
- g) il fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;
- h) gli atti relativi alle operazioni catastali;
- i) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
- l) il *ruling* internazionale (art. 8 d.l. 30.9.2003 n.269);

- m) il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
- n) il diniego di sospensione del ruolo in via cautelare (art. 39 d.p.r. 29.9.1973 n. 600);
- o) il diniego di disapplicazione di disposizioni antielusive (comma 8° dell'art. 37 bis del d.p.r. 29.9.1973 n. 600)
- p) il diniego dell'autorizzazione che consente al contribuente di accedere al consolidato Mondiale (artt. 130, 131 e 132 d.p.r. 22.12.1986 n. 917);
- q) gli atti di esecuzione del credito erariale;
- r) ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità davanti alle Commissioni tributarie provinciali.

Gli atti espressi di cui al comma 1 devono contenere l' indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto e della Commissione tributaria provinciale competente, nonché delle relative forme da osservare.

Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest' ultimo.

#### **Art. 19 - *Proposizione del ricorso***

La spedizione del ricorso a mezzo posta deve essere fatta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. In tal caso il ricorso s'intende proposto al momento della spedizione nelle forme sopra indicate.

**Art. 20 - Termine per la proposizione del ricorso**

Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.

Il ricorso avverso il rifiuto tacito del rimborso può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto. La domanda di rimborso, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.

**Art. 21 - Costituzione del ricorrente nel procedimento**

Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della Commissione tributaria provinciale adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, la copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale.

L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio nel corso del procedimento, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo seguente.

La conformità dell'atto depositato a quello consegnato o spedito è attestata conforme dallo stesso ricorrente. Se l'atto depositato nella segreteria della Commissione non è conforme a quello consegnato



o spedito alla parte nei cui confronti il ricorso è proposto, il ricorso è inammissibile e si applica il comma precedente.

Unitamente al ricorso ed ai documenti previsti al comma 1, il ricorrente deposita il proprio fascicolo, con l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato, se notificato, ed i documenti che produce, in originale o fotocopia.

Ove sorgano contestazioni la Commissione tributaria provinciale ordina l'esibizione degli originali degli atti e documenti di cui ai precedenti commi.

#### ***Art. 22 - Costituzione della parte resistente nel procedimento***

L'ufficio del Ministero dell'economia e delle finanze, l'Ente locale o il concessionario del servizio di riscossione nei cui confronti è stato proposto il ricorso si costituiscono nel procedimento entro sessanta giorni dal giorno in cui il ricorso è stato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo del servizio postale. Tale termine è perentorio.

La costituzione della parte resistente è fatta mediante deposito presso la segreteria della Commissione adita del proprio fascicolo contenente le controdeduzioni in tante copie quante sono le parti in giudizio e i documenti offerti in comunicazione.

Nelle controdeduzioni la parte resistente espone le proprie difese, prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente e indica le prove di cui intende valersi, proponendo altresì le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e chiedendo, se del caso, la chiamata di terzi nel procedimento.

#### ***Art. 23 - Produzione di documenti e motivi aggiunti***

I documenti devono essere elencati negli atti di parte cui sono allegati ovvero, se prodotti separatamente, in apposita nota sottoscritta da depositare in originale ed in numero di copie in carta semplice pari a quello delle altre parti.

L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della Commissione tributaria provinciale, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito.

Se è stata già fissata la discussione della controversia, l'interessato, a pena di inammissibilità, deve dichiarare, non oltre la trattazione, che intende proporre motivi aggiunti. In tal caso la discussione deve essere rinviata ad altra data.

***Art. 24 - Iscrizione del ricorso nel registro generale. Fascicolo d' ufficio del procedimento e fascicolo di parte***

La segreteria della Commissione tributaria provinciale iscrive il ricorso nel registro generale e forma il fascicolo d' ufficio del procedimento, inserendovi i fascicoli del ricorrente e delle altre parti, con gli atti e i documenti prodotti, nonché, successivamente, gli originali del verbale della discussione e copia delle decisioni.

I fascicoli delle parti restano acquisiti al fascicolo d' ufficio e sono ad esse restituiti al termine del procedimento. Le parti possono ottenere copia autentica degli atti e documenti contenuti nei fascicoli di parte e d'ufficio.

La segreteria sottopone al Presidente della Commissione tributaria provinciale il fascicolo del procedimento appena formato.

**Art. 25 - Assegnazione del ricorso**

Il Presidente della Commissione tributaria provinciale assegna il ricorso ad una delle sezioni; il Presidente della Commissione potrà assumere gli opportuni provvedimenti affinché i ricorsi, concernenti identiche questioni di diritto a carattere ripetitivo, vengano assegnati alla medesima sezione per essere trattati congiuntamente.

SEZIONE II

Riunione

**Art. 26 - Riunione dei ricorsi**

In qualunque momento il Presidente della sezione dispone la riunione dei ricorsi assegnati alla sezione da lui presieduta che hanno lo stesso oggetto o sono fra loro connessi.

Se i procedimenti pendono dinanzi a sezioni diverse della stessa Commissione il Presidente di questa, di ufficio o su istanza di parte o su segnalazione dei Presidenti delle sezioni, determina la sezione davanti alla quale i procedimenti devono proseguire, riservando a tale sezione di provvedere ai sensi del comma precedente.

Il collegio, se rileva che la riunione dei procedimenti connessi ritarda o rende più gravosa la loro trattazione, può, con provvedimento motivato, disporre la separazione.

SEZIONE III

Trattazione della controversia

**Art. 27 - *Nomina del relatore e fissazione della data di trattazione***

Il Presidente, scaduto in ogni caso il termine per la costituzione delle parti, fissa la trattazione della controversia e nomina il relatore.

**Art. 28 - *Avviso di trattazione***

La segreteria dà comunicazione alle parti costituite della data di trattazione almeno trenta giorni liberi prima.

Uguale avviso deve essere dato quando la trattazione sia stata rinviata dal Presidente in caso di giustificato impedimento del relatore, che non possa essere sostituito, o di alcuna delle parti o per esigenze del servizio.

**Art. 29 - *Deposito di documenti e di memorie***

Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione.

Fino a dieci giorni liberi prima della data di cui al precedente comma, ciascuna delle parti può depositare memorie illustrative con le copie per le altre parti.

**Art. 30 - *Discussione del ricorso***

Preliminarmente il relatore espone i fatti e le questioni della controversia e quindi il Presidente ammette le parti presenti alla discussione.

Il segretario redige il processo verbale.

SEZIONE IV

## Decisione della controversia

### **Art. 31 – *Decisione della Commissione***

La Commissione, subito dopo la discussione, delibera la decisione.

Quando ne ricorrono i motivi la deliberazione può essere rinviata di non oltre trenta giorni.

### **Art. 32 - *Contenuto della decisione***

La decisione deve contenere:

- 1) l' indicazione della composizione della Commissioni, delle parti e dei loro difensori se vi sono;
- 2) la concisa esposizione dello svolgimento del procedimento;
- 3) le richieste delle parti;
- 4) la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto;
- 5) il dispositivo.

La decisione deve inoltre contenere la data della deliberazione ed è sottoscritta dal Presidente e dall'estensore.

### **Art. 33 - *Pubblicazione e comunicazione della decisione***

La decisione è resa pubblica, nel testo integrale originale, mediante deposito nella segreteria della Commissione tributaria provinciale entro trenta giorni dalla data della deliberazione. Il segretario fa risultare l'avvenuto deposito apponendo sulla sentenza la propria firma e la data.

Il dispositivo della decisione è comunicato alle parti costituite entro dieci giorni dal deposito di cui al precedente comma.

**Art. 34 - *Richiesta di copie e notificazione della decisione***

Ciascuna parte può richiedere alla segreteria copie autentiche della decisione e la segreteria è tenuta a rilasciarle entro cinque giorni dalla richiesta.

Le parti hanno l'onere di provvedere direttamente all'invio per raccomandata postale con ricevuta di ritorno della decisione alle altre parti, depositando, nei successivi trenta giorni, l'originale o copia autentica dell'originale spedito, nella segreteria, che ne rilascia ricevuta e l'inserisce nel fascicolo d'ufficio .

SEZIONE V

Sospensione, interruzione ed estinzione del procedimento

**Art. 35 - *Sospensione del procedimento***

Il procedimento è sospeso quando è presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di partecipare al procedimento.

**Art. 36 – *Interruzione del procedimento***

Il procedimento è interrotto se, dopo la proposizione del ricorso, si verifica:

a) il venir meno, per morte o altre cause, o la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti, diversa dall'ufficio tributario, o del suo legale rappresentante o la cessazione di tale rappresentanza;

b) la morte, la radiazione o sospensione dall' albo o dall'elenco di uno dei difensori incaricati.

L' interruzione si ha al momento dell' evento, se la parte sta in giudizio personalmente e nei casi di cui al comma 1, lettera b). In ogni altro caso l'interruzione si ha al momento in cui l'evento è dichiarato o in sede di discussione o per iscritto con apposita comunicazione del difensore della parte a cui l'evento si riferisce.

Se uno degli eventi di cui al comma 1 si avvera dopo l' ultimo giorno per il deposito di memorie in caso di trattazione della controversia o dopo la chiusura della discussione, esso non produce effetto, a meno che non sia pronunciata la decisione ed il procedimento prosegua davanti alla Commissione adita.

Se uno degli eventi di cui al comma 1, lettera a), si verifica durante il termine per la proposizione del ricorso il termine è prorogato di sei mesi a decorrere dalla data dell' evento.

#### ***Art. 37 - Provvedimenti sulla sospensione e sull'interruzione del procedimento***

La sospensione è disposta e l'interruzione è dichiarata dal Presidente della sezione.

#### ***Art. 38 - Effetti della sospensione e dell'interruzione del procedimento***

Durante la sospensione e l'interruzione non possono essere compiuti atti del procedimento.

I termini in corso sono interrotti e ricominciano a decorrere dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo seguente.

#### ***Art. 39 - Ripresa del procedimento sospeso o interrotto***

Dopo che è cessata la causa che ne ha determinato la sospensione, il procedimento continua se entro sei mesi da tale data viene presentata da una delle parti istanza di trattazione al Presidente di sezione della Commissione.

Se entro sei mesi da quando è stata dichiarata l'interruzione del procedimento la parte colpita dall'evento o i suoi successori o qualsiasi altra parte presentano istanza di trattazione al Presidente di sezione della Commissione, quest'ultimo provvede a norma del comma precedente.

**Art. 40 - Estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso**

Il procedimento si estingue per rinuncia al ricorso.

La rinuncia non produce effetto, se non è accettata dalle parti costituite che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del procedimento.

La rinuncia e l'accettazione, ove necessaria, sono sottoscritte dalle parti personalmente o da loro procuratori speciali, nonché, se vi sono, dai rispettivi difensori e si depositano nella segreteria della Commissione.

Il Presidente della sezione o la Commissione, se la rinuncia e l'accettazione, ove necessaria, sono regolari, dichiarano l'estinzione del procedimento.

**Art. 41 - Estinzione del procedimento per inattività delle parti**

Il procedimento si estingue nei casi in cui le parti alle quali spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo.



**Art. 42 - Estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere**

Il procedimento si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere.

La cessazione della materia del contendere è dichiarata, salvo quanto diversamente disposto da singole norme di legge, con provvedimento del Presidente

CAPO V

Procedimenti cautelare e conciliativo

**Art. 43 - Sospensione dell' atto impugnato**

Il ricorrente, se dall'atto impugnato può derivargli un danno grave ed irreparabile, può chiedere alla Commissione tributaria provinciale competente la sospensione dell' esecuzione dell' atto stesso con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato notificato alle altre parti e depositato in segreteria.

Il Presidente fissa la trattazione della istanza di sospensione per la prima seduta utile, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima.

In caso di eccezionale urgenza il Presidente, previa delibazione del merito, con lo stesso decreto, può motivatamente disporre la provvisoria sospensione dell'esecuzione fino alla pronuncia della Commissione.

La Commissione, sentite le parti e delibato il merito, decide con provvedimento motivato impugnabile innanzi al Tribunale tributario regionale, nello stesso termine e nella medesima modalità dell'impugnazione della decisione della Commissione.

La sospensione può anche essere parziale e subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa, nei modi e termini indicati nel provvedimento.

Nei casi di sospensione dell'atto impugnato, la trattazione della controversia deve essere fissata non oltre novanta giorni dalla pronuncia.

Gli effetti della sospensione cessano dalla data di pubblicazione della decisione della Commissione.

**Art. 44 - *Sospensione di atti volti al recupero di aiuti di Stato e definizione delle relative controversie***

Qualora sia chiesta in via cautelare la sospensione dell'esecuzione di un atto volto al recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili in esecuzione di una decisione adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, di seguito denominata: "decisione di recupero", la Commissione tributaria provinciale può concedere la sospensione dell'efficacia del titolo di pagamento conseguente a detta decisione se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:

a) gravi motivi di illegittimità della decisione di recupero, ovvero evidente errore nell'individuazione del soggetto tenuto alla restituzione dell'aiuto di Stato o evidente errore nel calcolo della somma da recuperare e nei limiti di tale errore;

b) pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile.

Il provvedimento di rigetto può essere impugnato innanzi al Tribunale regionale tributario nello stesso termine e con le stesse modalità dell'impugnazione della decisione della Commissione.

Qualora la sospensione si fondi su motivi attinenti all'illegittimità della decisione di recupero, la Commissione tributaria provinciale provvede con separato provvedimento alla sospensione del

giudizio e all'immediato rinvio pregiudiziale della questione alla Corte di giustizia dell'Unione europea, con richiesta di trattazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 104-ter del regolamento di procedura della Corte di giustizia del 19 giugno 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 176 del 4 luglio 1991, e successive modificazioni, se ad essa non sia stata già deferita la questione di validità dell'atto comunitario contestato. Non può, in ogni caso, essere accolta l'istanza di sospensione dell'atto impugnato per motivi attinenti alla legittimità della decisione di recupero, quando la parte istante, pur avendone facoltà perché individuata o chiaramente individuabile, non abbia proposto impugnazione avverso la decisione di recupero, ai sensi dell'articolo 230 del Trattato istitutivo dell'Unione europea, e successive modificazioni, ovvero quando, avendo proposto l'impugnazione, non abbia richiesto la sospensione della decisione di recupero, ai sensi dell'articolo 242 del Trattato medesimo ovvero l'abbia richiesta e la sospensione non sia stata concessa.

Le controversie relative agli atti di cui al comma 1 sono definite, nel merito, nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia dell'atto di sospensione di cui al medesimo comma 1.

#### ***Art. 45 - Conciliazione giudiziale***

Ciascuna delle parti, può produrre all'altra parte istanza di conciliazione totale o parziale della controversia.

La conciliazione può aver luogo davanti alla Commissione tributaria provinciale prima che inizi la discussione ed il tentativo di conciliazione può essere esperito d'ufficio anche dalla Commissione.

Se la conciliazione ha luogo, viene redatto apposito processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute a titolo d'imposta, di sanzioni e di interessi. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto in un'unica soluzione ovvero in forma

rateale, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro, previa prestazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria. La conciliazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di redazione del processo verbale, dell'intero importo dovuto ovvero della prima rata e con la prestazione della predetta garanzia sull'importo delle rate successive, comprensivo degli interessi al saggio legale calcolati con riferimento alla stessa data, e per il periodo di rateazione di detto importo aumentato di un anno.

In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive, se il garante non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle somme non versate a carico del contribuente e dello stesso garante.

In caso di avvenuta conciliazione, le sanzioni amministrative si applicano nella misura di un terzo delle somme irrogabili in rapporto dell'ammontare del tributo risultante dalla conciliazione medesima.

In ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

## **TITOLO II**

### **GIUSTO PROCESSO TRIBUTARIO**

#### **CAPO I**

##### **Tribunali tributari regionali**

**Art. 46 - *Organi a cui è attribuita la giurisdizione tributaria***

La giurisdizione tributaria è esercitata dal Tribunale tributario regionale e dalla Corte suprema tributaria.

I giudici tributari applicano le norme della presente legge e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme che disciplinano il processo amministrativo.

**Art. 47 - *Oggetto della giurisdizione tributaria***

Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali ed il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi ed ogni altro accessorio. Rientrano nella giurisdizione tributaria anche le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale. Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni e del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti urbani, nonché le

controversie attinenti l'imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

Comunque restano escluse dalla giurisdizione tributaria tutte le controversie innanzi indicate se l'atto impugnato non è espressione di potestà tributaria specificamente riconosciuta dalla legge vigente al momento dell'emanazione di esso.

Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio

#### **Art. 48 - Difetto di giurisdizione**

Il difetto di giurisdizione è rilevato, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo.

E' ammesso il regolamento preventivo di giurisdizione previsto dall'art.41, primo comma, del c.p.c..

#### **Art. 49 - Competenza dei Tribunali tributari regionali**

I Tribunali tributari regionali sono competenti per le impugnazioni avverso le decisioni delle Commissioni tributarie provinciali che hanno sede nelle loro circoscrizioni.

Nei giudizi davanti ai Tribunali tributari regionali, si osservano le norme di procedura dinanzi ai Tribunali amministrativi regionali, in quanto non contrastanti con la presente legge.

Per i giudizi davanti ai Tribunali tributari regionali è obbligatorio il patrocinio di avvocato.

#### **Art. 50 – Notifica del ricorso**

Il ricorso deve essere notificato dal contribuente all'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria che ha emesso l'atto impugnato entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l'interessato abbia ricevuta notifica, o abbia comunque avuta piena conoscenza, della decisione della Commissione tributaria provinciale.

Tutti i provvedimenti adottati in pendenza del ricorso tra le stesse parti, connessi all'oggetto del ricorso stesso, sono impugnati mediante proposizione di motivi aggiunti.

Il ricorso, con la prova delle avvenute notifiche, e con copia della decisione impugnata, ove in possesso del ricorrente, deve essere depositato nella segreteria del Tribunale tributario regionale, entro trenta giorni dall'ultima notifica. Nel termine stesso deve essere depositata copia della decisione impugnata, ove non depositata con il ricorso, ovvero ove notificata o comunicata al ricorrente, e dei documenti di cui il ricorrente intenda avvalersi in giudizio.

La mancata produzione della copia della decisione impugnata e della documentazione a sostegno del ricorso non implica decadenza.

L'Amministrazione finanziaria, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di deposito del ricorso, deve costituirsi. Tale termine è perentorio.

Il Presidente ha il potere di adottare provvedimenti nei confronti di soggetti diversi dall'Amministrazione finanziaria per atti e documenti di cui ritenga necessaria l'esibizione in giudizio.

In ogni caso, qualora l'esibizione importi una spesa, essa deve essere anticipata dalla parte che ha proposto istanza per l'acquisizione dei documenti.

Il contribuente può impugnare innanzi al Tribunale tributario regionale il rigetto dell'istanza cautelare operata dalla Commissione tributaria provinciale, dimostrando che un pregiudizio grave e irreparabile deriverebbe dall'esecuzione dell'atto impugnato. Nel caso in cui dall'esecuzione del provvedimento cautelare derivino effetti irreversibili, il giudice tributario può disporre la prestazione di una cauzione,

anche mediante fideiussione, cui subordinare l'accoglimento del ricorso. L'ordinanza motiva in ordine alla valutazione del pregiudizio conseguente ed indica i profili che, ad un sommario esame, inducono a una ragionevole previsione sull'esito del ricorso. I difensori delle parti sono sentiti in camera di consiglio, ove ne facciano richiesta.

Prima della trattazione della domanda cautelare, in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, il contribuente può, contestualmente alla domanda cautelare o con separata istanza notificata alle controparti, chiedere al Presidente del Tribunale tributario regionale, o della sezione cui il ricorso è assegnato, di disporre misure cautelari provvisorie. Il Presidente provvede con decreto motivato, anche in assenza di contraddittorio. Il decreto è efficace sino alla pronuncia del collegio, cui l'impugnativa è sottoposta nella prima camera di consiglio utile. Le predette disposizioni si applicano anche dinanzi alla Corte suprema tributaria, in caso di appello contro un'ordinanza cautelare e in caso di domanda di sospensione della sentenza appellata.

In sede di decisione della domanda cautelare, il Tribunale tributario regionale, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria ed, ove ne ricorrano i presupposti, sentite sul punto le parti costituite, può definire il giudizio nel merito. Ove necessario, il Tribunale tributario regionale dispone l'integrazione del contraddittorio e fissa contestualmente la data della successiva trattazione del ricorso a norma del comma undicesimo; adotta, ove ne sia il caso, le misure cautelari interinali.

L'ordinanza del Tribunale tributario regionale di accoglimento dell'impugnativa del provvedimento di rigetto della richiesta cautelare comporta priorità nella fissazione della data di trattazione del ricorso nel merito.



Nel caso in cui l'Amministrazione finanziaria non abbia prestato ottemperanza alle misure cautelari concesse o vi abbia adempiuto solo parzialmente, la parte interessata può, con istanza motivata e notificata alle altre parti, chiedere al Tribunale tributario regionale le opportune disposizioni attuative.

**Art. 51 – Condizioni di parità. Deposito di memorie, documenti ed interventi**

Le parti sono poste in condizioni di parità.

Nel termine di venti giorni successivi a quelli stabiliti per il deposito del ricorso, l'ufficio dell'Amministrazione finanziaria che ha emesso l'atto impugnato innanzi la Commissione tributaria provinciale può presentare memorie, fare istanze e produrre documenti. Tale termine è perentorio. Può essere anche proposto ricorso incidentale secondo le norme degli articoli 37 del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e 44 del regolamento di procedura avanti alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 17 agosto 1907, n. 642.

Chi ha interesse nella contestazione può intervenire nel processo. La domanda di intervento è notificata alle parti nel rispettivo domicilio di elezione ed all'organo che ha emanato l'atto impugnato e deve essere depositata in segreteria entro venti giorni dalla data della notificazione.

Entro i successivi venti giorni l'Amministrazione finanziaria può presentare memorie, istanze e documenti. Tale termine è perentorio.

**Art. 52 - Richiesta di discussione del ricorso**

La discussione del ricorso deve essere richiesta dal contribuente ovvero dall'Amministrazione finanziaria.

Il Presidente fissa con decreto l'udienza per la discussione del ricorso.

Il decreto di fissazione è notificato, a cura dell'ufficio di segreteria, almeno quaranta giorni prima dell'udienza fissata, sia al contribuente che all'Amministrazione finanziaria costituita in giudizio.

Le parti possono produrre documenti fino a venti giorni liberi anteriori al giorno fissato per l'udienza e presentare memorie fino a dieci giorni.

Il Presidente dispone, ove occorra, gli incumbenti istruttori. L'istanza di fissazione d'udienza deve essere rinnovata dal contribuente o dall'Amministrazione finanziaria dopo l'esecuzione dell'istruttoria.

I documenti e gli atti prodotti davanti al Tribunale tributario regionale non possono essere ritirati dalle parti prima che il giudizio sia definito con sentenza passata in giudicato e, nel caso di appello, sono trasmessi senza indugio al giudice di secondo grado unitamente al fascicolo d'ufficio. Mediante ordinanza può altresì essere disposta dal Presidente della sezione, anche su istanza di parte, l'acquisizione dei documenti e degli atti e mezzi istruttori già acquisiti dal giudice di primo grado. Nel caso di appello con richiesta di sospensione della sentenza impugnata ovvero di impugnazione del provvedimento cautelare la parte ha diritto al rilascio di copia conforme dei documenti e degli atti prodotti.

Il Presidente della sezione può, tuttavia, autorizzare la sostituzione degli eventuali documenti e atti esibiti in originale con copia conforme degli stessi, predisposta a cura della segreteria su istanza motivata dalla parte interessata.

Entro trenta giorni dalla data dell'iscrizione a ruolo del procedimento di appello avverso la sentenza, la segreteria comunica al giudice di primo grado l'avvenuta interposizione di appello e richiede la trasmissione del fascicolo di primo grado.

**Art. 53 – Interruzione del processo**

La morte o la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti private o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza produce l'interruzione del processo secondo le norme degli articoli 299 e seguenti del codice di procedura civile, in quanto applicabili. Il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione dell'avvocato.

Il processo deve essere riassunto, a cura della parte più diligente, con apposito atto notificato a tutte le altre parti, nel termine perentorio di sei mesi dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo, acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione; altrimenti, si estingue.

**Art. 54 – Abbandono del ricorso**

I ricorsi si considerano abbandonati se nel corso di due anni non sia compiuto alcun atto di procedura.

**Art. 55 – Sentenze di irricevibilità, inammissibilità e decreti di rinunce, di cessazioni della materia del contendere, di estinzioni e perenzione**

Il Tribunale tributario regionale, ove ritenga irricevibile o inammissibile il ricorso, lo dichiara con sentenza; se riconosce che il ricorso è infondato, lo rigetta con sentenza.

Se accoglie il ricorso per motivi di incompetenza, annulla l'atto e rimette la questione alla Commissione tributaria provinciale competente. Se accoglie per altri motivi annulla in tutto o in parte l'atto impugnato, e quando è investito di giurisdizione di merito, può anche riformare l'atto o sostituirlo, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Autorità finanziaria.

Il Tribunale tributario regionale nella materia relativa a diritti attribuiti alla sua competenza può condannare l'Amministrazione finanziaria al pagamento delle somme di cui risulti debitrice.

Nel caso in cui ravvisino la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il Tribunale tributario regionale e la Corte suprema tributaria decidono con sentenza succintamente motivata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme. In ogni caso, il giudice provvede anche sulle spese di giudizio, applicando le norme del codice di procedura civile.

La decisione in forma semplificata è assunta, nel rispetto della completezza del contraddittorio, nella camera di consiglio fissata per l'esame dell'istanza cautelare ovvero fissata d'ufficio a seguito dell'esame istruttorio previsto dal secondo comma dell'articolo 44 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni.

Le decisioni in forma semplificata sono soggette alle medesime forme di impugnazione previste per le sentenze.

La rinuncia al ricorso, la cessazione della materia del contendere, l'estinzione del giudizio e la perenzione sono pronunciate, con decreto, dal Presidente della sezione competente o da un magistrato da lui delegato. Il decreto è depositato in segreteria, che ne dà formale comunicazione alle parti costituite. Nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al collegio, con atto notificato a tutte le altre parti e depositato presso la segreteria del giudice adito entro dieci giorni dall'ultima notifica. Nei trenta giorni successivi il collegio decide sulla opposizione in camera di consiglio, sentite le parti che ne facciano richiesta, con ordinanza che, in caso di accoglimento della opposizione, dispone la reinscrizione del ricorso nel ruolo ordinario. Nel caso di rigetto, le spese sono poste a carico dell'opponente e vengono liquidate dal

collegio nella stessa ordinanza, esclusa la possibilità di compensazione anche parziale. L'ordinanza è depositata in segreteria, che ne dà comunicazione alle parti costituite. Avverso l'ordinanza che decide sulla opposizione può essere proposto ricorso in appello. Il giudizio di appello procede secondo le regole ordinarie, ridotti alla metà tutti i termini processuali.

#### **Art. 56 – Procedimento in camera di consiglio**

Si segue il procedimento in camera di consiglio:

- 1) per i giudizi per i quali si debba soltanto dare atto della rinuncia al ricorso o dichiarare la perenzione;
- 2) per i ricorsi per i quali tutte le parti concordemente chiedono che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere;

Nei casi di cui ai numeri precedenti se una delle parti ne faccia richiesta, il Presidente ordina che il ricorso si tratti in udienza pubblica.

## CAPO II

### Ricorso alla Corte suprema tributaria

#### **Art. 57 - Ricorso per revocazione**

Contro le sentenze dei Tribunali regionali è ammesso ricorso per revocazione, nei casi, nei modi e nei termini previsti dagli articoli 395 e 396 del codice di procedura civile.

Contro le sentenze medesime è ammesso, altresì, ricorso alla Corte suprema tributaria, da proporre nel termine di giorni sessanta dalla ricevuta notificazione, osservato il disposto dell'articolo 330 del codice di procedura civile.

Contro le ordinanze dei Tribunali tributari regionali è ammesso ricorso in appello, da proporre nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'ordinanza, ovvero di centoventi giorni dalla comunicazione del deposito dell'ordinanza stessa nella segreteria.

In ogni caso, la Corte suprema tributaria in sede di appello esercita gli stessi poteri giurisdizionali di cognizione e di decisione dei Tribunali tributari regionali.

#### **Art. 58 – Condizioni di parità. Disciplina del giudizio di appello**

Le parti sono poste in condizioni di parità.

Al giudizio di appello si applicano le norme che regolano il processo innanzi al Consiglio di Stato.

#### **Art. 59 – Difetto di giurisdizione**

Il difetto di giurisdizione deve essere rilevato anche d'ufficio.

Avverso le sentenze dei Tribunali tributari regionali, che affermano o negano la giurisdizione del giudice tributario, è ammesso il ricorso alla Corte suprema tributaria.

Nei giudizi innanzi ai Tribunali tributari regionali è ammessa domanda di regolamento preventivo di giurisdizione a norma dell'articolo 41 del codice di procedura civile. La proposizione di tale istanza non preclude l'esame della domanda di sospensione del provvedimento impugnato.

Il resistente o qualsiasi interveniente nel giudizio innanzi al Tribunale tributario regionale possono eccepire l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, indicando quello competente e chiedendo che la relativa questione sia preventivamente decisa dalla Corte suprema tributaria. L'incompetenza per territorio non è rilevabile d'ufficio.

L'istanza deve essere proposta, a pena di decadenza, entro venti giorni dalla data di costituzione in giudizio. Può essere proposta successivamente, se l'incompetenza territoriale del Tribunale tributario regionale risulti da atti depositati in giudizio, dei quali la parte che propone l'istanza non avesse prima conoscenza; in tal caso l'istanza va proposta entro venti giorni dal deposito degli atti. L'istanza non è più ammessa, se il ricorso sia passato in decisione.

L'istanza di regolamento di competenza si propone con ricorso notificato a tutte le parti in causa.

Se le parti siano d'accordo sulla remissione del ricorso ad altro Tribunale tributario regionale, il Presidente cura, su loro istanza, la trasmissione d'ufficio degli atti del ricorso a tale Tribunale e ne dà notizia alle parti, che debbono costituirsi davanti allo stesso entro venti giorni dalla comunicazione.

Negli altri casi il Presidente fissa immediatamente la camera di consiglio per la sommaria deliberazione del regolamento di competenza proposto. Qualora il collegio, sentiti i difensori delle parti, rilevi, con decisione semplificata, la manifesta infondatezza del regolamento di competenza, respinge l'istanza e provvede sulle spese di giudizio; in caso contrario dispone che gli atti siano immediatamente trasmessi alla Corte suprema tributaria.

Le parti, alle quali è notificato il ricorso per regolamento di competenza, possono, nei venti giorni successivi, depositare nella segreteria della Corte suprema tributaria memorie e documenti.

Sull'istanza la Corte provvede in camera di consiglio, sentiti i difensori delle parti, che ne abbiano fatto richiesta, nella prima udienza successiva alla scadenza del termine di cui al precedente comma.

La decisione della Corte sulla competenza è vincolante per i Tribunali tributari regionali.

L'incompetenza per territorio non costituisce motivo di impugnazione della decisione emessa dal Tribunale tributario regionale.

Se l'istanza per il regolamento di competenza è respinta, la Corte suprema tributaria condanna alle spese colui che ha presentato l'istanza.

Se l'istanza di regolamento di competenza è accolta, il ricorrente può riproporre l'istanza al Tribunale territorialmente competente entro trenta giorni dalla notifica della decisione di accoglimento.

#### ***Art. 60 – Presentazioni dei ricorsi alle sezioni staccate dei Tribunali tributari regionali***

Nei ricorsi da devolversi alle sezioni staccate, il deposito del ricorso e le operazioni successive vengono effettuate presso gli uffici della sezione staccata.

La parte, che reputi che il ricorso debba essere deciso dal Tribunale tributario regionale risiedente nel capoluogo, deve eccepirlo all'atto della costituzione e comunque non oltre quarantacinque giorni dalla notifica del ricorso. Il Presidente del Tribunale tributario regionale provvede sull'eccezione con ordinanza motivata non impugnabile, udite le parti che ne facciano richiesta.

La decisione del ricorso da parte del Tribunale tributario regionale risiedente nel capoluogo anziché dalla sezione staccata, o viceversa, non costituisce vizio di incompetenza della decisione.

Il disposto del secondo comma si applica anche nel caso in cui vengano proposti al Tribunale tributario regionale risiedente nel capoluogo ricorsi che si reputano abbiano ad essere decisi dalla sezione staccata.



**Art. 61 – Esecutività delle sentenze dei Tribunali tributari regionali**

Le sentenze dei Tribunali tributari regionali sono esecutive.

Il ricorso in appello alla Corte suprema tributaria non sospende l'esecuzione della sentenza impugnata.

La Corte, tuttavia, su istanza di parte, qualora dall'esecuzione della sentenza possa derivare un danno grave e irreparabile, può disporre, con ordinanza motivata emessa in camera di consiglio, che la esecuzione sia sospesa.

Sull'istanza di sospensione la Corte suprema tributaria provvede nella sua prima udienza successiva al deposito del ricorso. I difensori delle parti devono essere sentiti in camera di consiglio, ove ne facciano richiesta.

Per l'esecuzione delle sentenze non sospese dalla Corte suprema tributaria, il Tribunale tributario regionale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato di cui all'articolo 27, primo comma, numero 4), del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni.

**Art. 62 – Difetto di giurisdizione o di competenza**

Nel giudizio di appello, se la Corte suprema tributaria riconosce il difetto di giurisdizione o di competenza del Tribunale tributario regionale o la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di prima istanza o la esistenza di cause impeditive o estintive del giudizio annulla la sentenza impugnata senza rinvio.

In caso di errore scusabile, la Corte può rimettere in termini il ricorrente per proporre l'impugnativa al giudice competente, che deve essere indicato nella sentenza della Corte o per rinnovare la notificazione del ricorso.

#### **Art. 63 – Rinvio al Tribunale tributario regionale**

Se la Corte suprema tributaria accoglie il ricorso per difetto di procedura o per vizio di forma della decisione di primo grado, annulla la sentenza impugnata e rinvia la controversia al Tribunale tributario regionale.

Il rinvio ha luogo anche quando la Corte accoglie il ricorso contro la sentenza con la quale il Tribunale tributario regionale abbia dichiarato la propria incompetenza.

In ogni altro caso, la Corte decide sulla controversia.

In ogni caso di rinvio, il giudizio prosegue innanzi al Tribunale tributario regionale, con fissazione d'ufficio dell'udienza pubblica, da tenere entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza con la quale si dispone il rinvio. Le parti possono depositare atti, documenti e memorie sino a tre giorni prima dell'udienza.

#### **Art. 64 – Ricorso per revocazione**

Contro le decisioni pronunziate dalla Corte suprema tributaria in secondo grado sono ammessi il ricorso per revocazione, nei casi e nei termini previsti dall'articolo 396 del codice di procedura civile, ed il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione.

**Art. 65 – Competenza relativa all'adempimento dell'obbligo dell'Autorità amministrativa di conformarsi al giudicato**

Quando i ricorsi siano diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'Autorità amministrativa di conformarsi al giudicato degli organi amministrativi di giustizia tributaria, la competenza è della Corte suprema tributaria o del Tribunale tributario regionale territorialmente competente secondo l'organo che ha emesso la decisione, della cui esecuzione si tratta.

La competenza è peraltro del Tribunale tributario regionale anche quando si tratti di decisione di Tribunale regionale confermata dalla Corte suprema tributaria in sede di appello.

**Art. 66 – Motivazione delle sentenze**

La Corte suprema tributaria si pronuncia sui ricorsi attribuiti alla sua competenza, con sentenze motivate, in conformità delle leggi che regolano la materia cui si riferisce l'oggetto del ricorso, in quanto non siano contrarie alle disposizioni della presente legge.

**Art. 67 – Difesa del ricorrente e termini**

I ricorsi sono sottoscritti dalle parti ricorrenti o da una di esse e firmati da un avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. Se la parte non ha sottoscritto, l'avvocato che firma in suo nome deve essere munito di mandato speciale.

Il ricorrente che non abbia eletto, nel ricorso, domicilio in Roma, si intenderà averlo eletto, per gli atti e gli effetti del ricorso, presso la segreteria della Corte suprema tributaria.

Fuori dei casi nei quali i termini siano fissati dalle leggi speciali, relative alla materia del ricorso, il termine per ricorrere alla Corte suprema tributaria è di giorni sessanta dalla data in cui la sentenza del Tribunale tributario regionale sia stata notificata nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento, il quale determinerà pure se e quali equipollenti della notificazione possano essere ammessi.

Il ricorso è diretto alla Corte suprema tributaria e deve essere, nei termini suddetti, notificato alla controparte, salvo la possibilità di rinnovare o integrare la notificazione, secondo le norme da stabilirsi col regolamento, nei casi di errore che dalla sezione sia ritenuto scusabile.

I termini per ricorrere e per controricorrere sono aumentati di trenta giorni, se le parti o alcune di esse, risiedono in altro Stato membro UE, e di novanta, se risiedono fuori dalla UE.

L'originale del ricorso, con la prova delle eseguite notificazioni e coi documenti sui quali si fonda, deve essere dal ricorrente, entro trenta giorni successivi alle notificazioni medesime, depositato, insieme alla sentenza impugnata, nella segreteria della Corte tributaria centrale.

I termini ed i modi prescritti in quest'articolo per la notificazione ed il deposito del ricorso debbono osservarsi a pena di decadenza.

#### ***Art. 68- Deposito del ricorso principale e del ricorso incidentale***

Nel termine di trenta giorni successivi a quello assegnato per il deposito del ricorso, l'Amministrazione finanziaria o il contribuente ai quali il ricorso fosse stato notificato, possono presentare memorie, fare istanze, produrre documenti, e anche un ricorso incidentale, con le stesse forme prescritte per il ricorso.

La notificazione del ricorso incidentale sarà fatta nei modi prescritti per il ricorso principale, presso il domicilio eletto, all'avvocato che ha firmato il ricorso stesso.

L'originale del ricorso incidentale, con la prova delle eseguite notificazioni e coi documenti, deve essere depositato in segreteria nel termine di giorni dieci.

I termini e i modi prescritti nel presente articolo per la notificazione e il deposito del ricorso incidentale debbono osservarsi a pena di decadenza.

Il ricorso incidentale non è efficace, se venga prodotto dopo che si sia rinunciato al ricorso principale, se questo venga dichiarato inammissibile, per essere stato proposto fuori termine.

#### **Art. 69 – Modifica dei termini**

Nei casi di urgenza, il Presidente della Corte suprema tributaria, può abbreviare i termini prescritti per il deposito del ricorso stesso, per la presentazione e il deposito del ricorso incidentale.

Per gravi motivi può anche prorogarli.

Nell'uno e nell'altro caso, dovrà essere abbreviato o prorogato, in eguale misura, il termine per la presentazione delle memorie e la produzione dei documenti relativi al ricorso principale e a quello incidentale.

#### **Art. 70 – Sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata**

I ricorsi non hanno effetto sospensivo. Tuttavia la esecuzione della sentenza impugnata può essere sospesa per gravi ragioni, con decreto motivato, reso dalla sezione in camera di consiglio e senza discussione orale, su istanza del ricorrente.

La reiezione della domanda di sospensione per motivi di rito o per altri di carattere pregiudiziale attinenti al ricorso non pregiudica la discussione e la decisione sulle questioni stesse in relazione al ricorso principale, da promuoversi secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.

**Art. 71 – Istanza di fissazione dell'udienza**

Le parti in causa dovranno domandare, con separate istanze, ai Presidenti delle sezioni, la fissazione dell'udienza per la discussione dei ricorsi. I ricorsi si avranno per abbandonati, se per il corso di due anni non sia fatto alcun atto di procedura.

**Art. 72 – Discussione in udienza e difesa dell'Amministrazione finanziaria**

Nel giorno fissato per la discussione del ricorso, il consigliere incaricato svolge, in udienza pubblica, la relazione della controversia. Dopo la relazione, l'avvocato del contribuente e l'avvocato dello Stato sono ammessi a svolgere succintamente il proprio assunto.

**Art. 73 – Adempimenti fiscali**

I ricorsi principali e incidentali, le memorie, gli atti e i documenti che si producono sono soggetti alle prescrizioni sancite nelle leggi sul bollo, per le questioni da trattarsi in sede di giustizia tributaria.

La presentazione dei ricorsi principali, compresi quelli per revocazione, e delle domande di sospensione si ha per non eseguita se non sia accompagnata dalla bolletta di ricevuta della tassa di bollo unificato. In caso di inadempimento a tale prescrizione, la sezione, cui sono stati rimessi i ricorsi, ne dichiara in camera di consiglio la decadenza.

La tassa è irripetibile anche in caso di rinuncia.

Gli atti indicati nel presente articolo non sono soggetti a tassa di registro.

**Art. 74 – Maggioranza richiesta nel collegio**

Le sentenze sono prese con l'intervento di cinque votanti a maggioranza assoluta di voti.

**Art. 75 – Richiesta di integrazione dei mezzi istruttori**

Se la sezione, a cui è stato rimesso il ricorso, riconosce che l'istruzione della controversia è incompleta o che i fatti affermati nella sentenza impugnata sono in contraddizione coi documenti, può richiedere all'Amministrazione finanziaria nuovi chiarimenti o documenti ovvero ordinare all'Amministrazione medesima di procedere a nuove verifiche, autorizzando il contribuente ad assistervi ed anche a produrre determinati documenti, ovvero disporre consulenza tecnica.

La Corte suprema tributaria può inoltre ordinare qualunque altro mezzo istruttorio.

La decisione sui mezzi istruttori, compresa la consulenza tecnica, è adottata dal Presidente della sezione o da un magistrato da lui delegato ovvero dal collegio mediante ordinanza con la quale è contestualmente fissata la data della successiva udienza di trattazione del ricorso.

**Art. 76 – Accoglimento o rigetto del ricorso**

Se la Corte suprema tributaria riconosce infondato il ricorso, lo rigetta. Se accoglie il ricorso per motivi di incompetenza, annulla l'atto e rimette la controversia all'autorità competente. Se accoglie il ricorso per altri motivi, annulla la sentenza e negli altri casi, ove non dichiara inammissibile il ricorso, decide anche nel merito.

La sezione, se rileva che il punto di diritto sottoposto al suo esame ha dato luogo o possa dar luogo a contrasti giurisprudenziali, con ordinanza emanata su richiesta delle parti o di ufficio, può rimettere il ricorso all'adunanza plenaria. Prima della discussione il Presidente della Corte suprema tributaria, su istanza della parte o dell'ufficio, può deferire all'adunanza plenaria qualunque ricorso che renda necessaria la risoluzione di questioni di massima di particolare importanza

**Art. 77 – Ricorso per revocazione ed incompetenza**

Contro le decisioni delle sezioni è ammesso il ricorso di revocazione nei casi stabiliti dal codice di procedura civile.

L'incompetenza per ragioni di materia può essere opposta e dichiarata in qualunque stato della causa.

La sezione, avanti la quale pende il ricorso, può dichiararla anche di ufficio.

#### ***Art.78 – Ricorso per Cassazione***

Le sentenze possono, essere impugnate con ricorso per cassazione. Tale ricorso tuttavia è proponibile soltanto per assoluto difetto di giurisdizione della Corte suprema tributaria .

#### ***Art. 79 – Pagamento del tributo in pendenza del processo***

Il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere corrisposto:

- a) per due terzi, dopo la decisione della Commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso;
- b) per l'ammontare risultante dalla decisione della Commissione tributaria provinciale e, comunque non oltre due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso.
- c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza del Tribunale tributario regionale;

Per le ipotesi indicate nelle lettere a) b) e c) gli importi da versare vanno in ogni caso diminuiti di quanto già corrisposto.

Entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione della Commissione tributario provinciale e della sentenza del Tribunale tributario regionale devono essere rimborsate le somme riscosse in eccedenza rispetto a tale decisione o sentenza.

La decisione e la sentenza costituiscono per il contribuente titolo esecutivo anche se non sono rispettivamente divenute definitive e passate in giudicato.



**Art. 80 – Ricorsi pendenti**

Tutti i ricorsi pendenti innanzi alla V sezione della Corte di Cassazione sono trasmessi alla Corte suprema tributaria entro sei mesi dalla costituzione di tale Corte tributaria. Sino a tale data le sentenze della Commissione tributaria regionale ed in loro sostituzione dei Tribunali tributari regionali sono impugnati innanzi alla V sezione della Corte di Cassazione.

**TITOLO III**

**ORDINAMENTO**

**DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA  
E DEGLI ORGANI SPECIALI DI GIURISDIZIONE TRIBUTARIA  
ED ORGANIZZAZIONE DELLE SEGRETERIE**

**CAPO I**

**Organi amministrativi del contenzioso tributario**

**Art. 81 - Commissioni tributarie provinciali**

Le Commissioni tributarie provinciali previste dal D.Lgs. 31.12.1992 n. 545, diventano Organi amministrativi tributari, con la inderogabile funzione deflativa rispetto all'azione giurisdizionale,

quale criterio generale e per soddisfare finalità superiori di giustizia attraverso l'esercizio del potere di autotutela da parte dell'Amministrazione finanziaria.

**Art. 82 - *Composizione delle Commissioni tributarie provinciali***

A ciascuna delle Commissioni tributarie provinciali è preposto un Presidente, che presiede anche la prima sezione.

Il Presidente della Commissione, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal Presidente di sezione con maggiore anzianità nell'incarico subordinatamente d'età.

Il Presidente di Commissione con oltre quindici sezioni può delegare sue attribuzioni ad uno o più Presidenti di sezione con i criteri di cui al comma 2.

A ciascuna sezione è assegnato un Presidente, un vice-Presidente e non meno di quattro giudici tributari.

Ogni collegio giudicante è presieduto dal Presidente della sezione o dal vicepresidente e giudica con numero invariabile di tre votanti.

Se in una sezione mancano i componenti necessari per costituire il collegio giudicante, il Presidente della Commissione designa i componenti di altre sezioni.

**Art. 83 - *Presidenti delle Commissioni tributarie provinciali e delle sezioni***

I Presidenti delle Commissioni tributarie provinciali e delle sezioni sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

**Art. 84 - *Giudici delle Commissioni tributarie provinciali***

I Presidenti, i vicepresidenti e gli altri giudici delle Commissioni tributarie provinciali sono nominati tra:

- a) i dipendenti civili dello Stato, o di altre Amministrazioni pubbliche in servizio o a riposo che hanno prestato servizio per almeno dieci anni, di cui almeno due in una qualifica alla quale si accede con la laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o altra equipollente;
- b) gli ufficiali della Guardia di finanza cessati dalla posizione di servizio permanente effettivo prestato per almeno dieci anni;
- c) coloro che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento in materie giuridiche, economiche o tecnico-ragionieristiche ed esercitato per almeno cinque anni attività di insegnamento;
- d) coloro che hanno conseguito da almeno due anni il diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o altra equipollente;
- e) gli iscritti negli albi degli ingegneri, degli architetti, e dei dottori agronomi che hanno esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni.

**Art. 85 - *Formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti***

Il Presidente di ciascuna Commissione tributaria provinciale, all'inizio di ogni anno, stabilisce con proprio decreto la composizione delle sezioni in base ai criteri fissati dal Consiglio di presidenza per assicurare l'avvicendamento dei componenti tra le stesse.

Il Presidente di ciascuna sezione, all'inizio di ogni anno, stabilisce il calendario delle udienze ed, all'inizio di ogni trimestre, la composizione dei collegi giudicanti in base ai criteri di massima stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze. Ciascun collegio giudicante deve tenere udienza almeno una volta alla settimana.

Il Presidente della Commissione tributaria provinciale, col decreto di cui al comma 1, indica una o più delle sezioni, che, nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali, procedono all'esame delle domande di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.

#### **Art. 86 - *Requisiti generali***

I componenti delle Commissioni tributarie provinciali debbono:

- a) essere cittadini italiani;
- b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne per delitti comuni non colposi o per contravvenzioni a pena detentiva o per reati tributari e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
- d) non avere superato, alla data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione, settanta anni di età;
- e) avere idoneità fisica e psichica;
- f) avere o aver dichiarato di voler stabilire la residenza nella regione nella quale ha sede la Commissione tributaria provinciale.

#### **Art. 87 - *Procedimenti di nomina dei componenti delle Commissioni tributarie provinciali***

I componenti delle Commissioni tributarie provinciali sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio di presidenza, secondo l'ordine di collocazione negli elenchi previsti nel comma 2.

Alla comunicazione di disponibilità all'incarico deve essere allegata la documentazione circa l'appartenenza ad una delle categorie indicate e il possesso dei requisiti prescritti.

### **Art. 88 - *Giuramento***

I componenti delle Commissioni tributarie, prima dell'immissione nelle loro funzioni, prestano giuramento, pronunciando e sottoscrivendo la formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere con coscienza ai doveri inerenti al mio ufficio".

### **Art. 89 - *Durata dell'incarico e assegnazione degli incarichi per trasferimento***

La nomina a una delle funzioni dei componenti delle Commissioni tributarie provinciali non costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego.

I componenti delle Commissioni tributarie provinciali, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso, al compimento del settantacinquesimo anno di età.

I Presidenti di sezione, i vicepresidenti e i componenti delle Commissioni tributarie provinciali non possono essere assegnati alla stessa sezione della medesima Commissione per più di cinque anni consecutivi.

L'assegnazione di diverso incarico o del medesimo incarico per trasferimento dei componenti delle Commissioni tributarie provinciali in servizio è disposta nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la vacanza dei posti di Presidente, di Presidente di sezione, di vice Presidente e di componenti delle Commissioni tributarie provinciali e regionali è annunciata dal Ministero dell'economia e delle finanze e portata a conoscenza di tutti i componenti delle Commissioni tributarie provinciali in servizio, a prescindere dalle funzioni svolte, con indicazione del termine entro il quale i componenti che aspirano all'incarico devono presentare domanda;

b) i componenti delle Commissioni tributarie provinciali, indipendentemente dalla funzione o dall'incarico svolti, non possono concorrere all'assegnazione di altri incarichi prima di due anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni dell'incarico ricoperto.

#### **Art. 90 - *Trattamento economico***

Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto determina il compenso fisso mensile spettante ai componenti delle Commissioni tributarie provinciali.

Con il decreto di cui al comma 1, oltre al compenso mensile viene determinato un compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito, anche se riunito ad altri ricorsi, secondo criteri uniformi, che debbono tener conto delle funzioni e dell'apporto di attività di ciascuno alla trattazione della controversia, compresa la deliberazione e la redazione della decisione, nonché, per i residenti in comuni diversi della stessa regione da quello in cui ha sede la Commissione, delle spese sostenute per l'intervento alle sedute della Commissione. Il compenso è liquidato in relazione ad ogni provvedimento emesso.

La liquidazione dei compensi è disposta dalla Direzione regionale delle entrate, nella cui circoscrizione ha sede la Commissione tributaria provinciale di appartenenza ed i pagamenti relativi sono corrisposti dal dirigente responsabile della segreteria della Commissione, quale funzionario delegato cui sono accreditati i fondi necessari.

I compensi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati.

#### **Art. 91 - *Vigilanza e sanzioni disciplinari***

Il Presidente di ciascuna Commissione tributaria provinciale esercita la vigilanza sugli altri componenti e sull'andamento dei servizi di segreteria.

I componenti delle Commissioni tributarie provinciali, per comportamenti non conformi a doveri o alla dignità del proprio ufficio, sono soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) ammonimento, per lievi trasgressioni;
- b) censura, per il mancato deposito di una decisione dopo un primo ammonimento e nei casi di recidiva in altre trasgressioni di cui alla lettera a);
- c) sospensione dalle funzioni per un periodo da tre a sei mesi, per tardivo deposito più di tre volte in un anno delle decisioni dopo la scadenza dell'ulteriore termine fissato per iscritto dal Presidente della Commissione dopo l'inosservanza del termine prescritto di sessanta giorni, per omissione da parte di Presidente di sezione di convocazione del collegio giudicante per un periodo superiore ad un mese senza giustificato motivo o di fissazione per più di tre volte da parte di Presidente di Commissione dell'ulteriore termine per il deposito tardivo di decisioni, per inosservanza di altri doveri dell'incarico e per contegno scorretto nell'ambito della sezione, del collegio giudicante o verso il pubblico;
- d) rimozione dall'incarico nei casi di recidiva in trasgressioni di cui alla lettera c).

#### **Art. 92 - *Procedimento disciplinare***

Il procedimento disciplinare è promosso dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Ministero, nel termine di dieci giorni dalla richiesta di apertura del procedimento disciplinare, affida ad un suo componente l'incarico di procedere agli accertamenti preliminari da svolgersi entro trenta giorni.

Il Ministero, sulla base delle risultanze emerse provvede a contestare i fatti all'incolpato con invito a presentare entro trenta giorni le sue giustificazioni, a seguito delle quali, se non ritiene di archiviare gli atti, incarica un proprio funzionario di procedere alla istruttoria, che deve essere conclusa entro novanta giorni col deposito degli atti relativi presso la segreteria. Di tali deliberazioni deve essere data immediata comunicazione all'incolpato.

Il Ministero, trascorso comunque il termine di cui al comma 3, fissa la data della discussione davanti allo stesso con decreto da notificare almeno quaranta giorni prima all'incolpato, il quale può prendere visione ed estrarre copia degli atti e depositare le sue difese non oltre dieci giorni prima della discussione.

Nella seduta fissata per la discussione, il funzionario di cui al comma 3 svolge la relazione. L'incolpato ha per ultimo la parola e può farsi assistere da altro componente di Commissione tributaria provinciale.

La sanzione disciplinare deliberata dal Ministero è applicata con decreto del Ministro.

Per quanto non contemplato dalla presente legge, si applicano le disposizioni sul procedimento disciplinare vigenti per i dipendenti dello Stato.

## CAPO II

### Organi giurisdizionali tributari

#### SEZIONE I

##### Tribunali tributari regionali



**Art. 93 – Istituzione dei Tribunali tributari regionali**

Sono istituiti Tribunali tributari regionali, quali Organi giurisdizionali di giustizia tributaria di primo grado.

Le loro circoscrizioni sono regionali e comprendono le province facenti parte delle singole regioni. Essi hanno sede nei capoluoghi di regione.

Nelle regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzi, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia sono istituite sezioni staccate, le cui sedi e le cui circoscrizioni saranno stabilite nelle norme di attuazione della presente legge.

Una sezione staccata con ordinamento speciale è pure istituita nella regione Trentino-Alto Adige. Essa ha sede a Bolzano.

**Art. 94 – Vizi di legittimità**

Sono devoluti alla competenza dei Tribunali tributari regionali i ricorsi per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge avverso le decisioni delle Commissioni tributarie provinciali.

**Art. 95 – Competenza dei Tribunali tributari regionali**

La competenza spetta ai Tribunali tributari regionali per i ricorsi aventi ad oggetto diritti di contribuenti, persone fisiche o giuridiche, la cui tutela non sia attribuita all'autorità giudiziaria ordinaria o ad altri organi di giurisdizione.

**Art. 96 – Terzietà ed imparzialità. Nomina dei giudici dei Tribunali tributari regionali**

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Presidenza, è nominato per ciascun Tribunale tributario regionale, all'inizio di ogni anno, il Presidente, da scegliere tra i Presidenti di sezione della Corte suprema tributaria o tra i consiglieri della stessa Corte.

Con lo stesso decreto e con le medesime modalità sono nominati presso ciascun Tribunale tributario regionale non meno di cinque magistrati tributari.

Per i Tribunali tributari regionali formati di più sezioni, deve essere sempre nominato un Presidente di sezione della Corte suprema tributaria. I giudici di Tribunali tributari regionali restano in servizio sino a 75 anni di età.

**Art. 97 – Collegio giudicante**

Il Tribunale tributario regionale decide con l'intervento del Presidente e di due magistrati tributari regionali.

In mancanza del Presidente, il collegio è presieduto dal magistrato tributario più anziano.

**Art. 98 – Funzione dei Presidenti dei Tribunali tributari regionali svolta dai consiglieri della Corte suprema tributaria**

I Presidenti di sezione della Corte suprema tributaria sono destinati alla presidenza dei Tribunali tributari regionali con il loro consenso, ovvero all'atto del conseguimento della nomina.

I Presidenti di sezione della Corte suprema tributaria destinati a presiedere i Tribunali tributari regionali cessano, a domanda, da tale destinazione, secondo l'ordine di anzianità, e riassumono le loro funzioni in seno alla Corte tributaria centrale, quando presso la Corte stessa si verificano vacanze nei posti di Presidente di sezione. Per la relativa sostituzione si procede nei modi previsti dal comma precedente.

I consiglieri della Corte possono essere destinati alla Presidenza dei Tribunali tributari regionali, solo se abbiano almeno due anni di anzianità e col loro consenso. Per le sedi che rimangono scoperte la destinazione potrà avvenire d'ufficio, seguendo il criterio della minore anzianità di qualifica, tra i consiglieri che abbiano almeno due anni di anzianità.

I consiglieri della Corte tributaria centrale, a domanda, possono riassumere le loro funzioni presso la Corte non prima di tre anni dalla loro destinazione. Possono continuare nella destinazione alla presidenza di un Tribunale tributario regionale, anche se siano nominati Presidenti di sezione della Corte medesima.

#### ***Art. 99 - Terzietà ed imparzialità. Distinzione dei magistrati dei Tribunali tributari regionali***

I magistrati dei Tribunali tributari regionali sono di ruolo e si distinguono in consiglieri, primi referendari e referendari.

Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, ad essi sono estese le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale corrispondente della magistratura del Consiglio di Stato, nelle qualifiche corrispondenti di consigliere, primo referendario e referendario.

Per i magistrati tributari regionali il trasferimento ad altra sede può essere disposto, su parere del Consiglio di Presidenza per una delle seguenti ragioni:

- a) su domanda;
- b) in seguito ad avanzamento;
- c) in seguito all'insorgere di una situazione di incompatibilità prevista dalla legge;
- d) per variazione nel numero dei magistrati da assegnare ai vari Tribunali.

I magistrati tributari regionali non possono essere in alcun caso chiamati ad esercitare funzioni o ad espletare compiti diversi da quelli istituzionali.

Ad essi si estendono le altre cause di incompatibilità e le cause di ineleggibilità previste per i magistrati ordinari.

#### ***Art. 100 – Concorso per referendari presso i Tribunali tributari regionali***

Le nomine a referendario sono conferite a seguito di concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare, purché non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età:

- 1) i magistrati dell'ordine giudiziario, che abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario, ed i magistrati amministrativi e della giustizia militare di qualifica equiparata;
- 2) gli avvocati dello Stato con qualifica non inferiore a sostituti procuratori dello Stato;
- 3) i dipendenti dello Stato muniti della laurea in giurisprudenza, con qualifica non inferiore a direttore di sezione e equiparata, con almeno cinque anni di effettivo servizio di ruolo nella carriera direttiva;
- 4) i ricercatori universitari di ruolo alle cattedre di materie giuridiche, con almeno 5 anni di servizio;
- 5) i dipendenti delle regioni, degli Enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, muniti della laurea in giurisprudenza, che siano stati assunti attraverso concorsi pubblici ed abbiano almeno cinque anni di servizio effettivo di ruolo nella carriera direttiva;
- 6) gli avvocati iscritti all'albo da almeno otto anni;

La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composta da due consiglieri della Corte suprema tributaria e da tre professori universitari ordinari di diritto tributario.

***Art. 101 – Nomina a primo referendario presso i Tribunali tributari regionali***

Le nomine a primo referendario sono conferite ai referendari con almeno sei anni di effettivo servizio, per due terzi mediante scrutinio per merito, comparativo e per un terzo secondo il turno di anzianità, previo giudizio di idoneità.

Le nomine vengono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Giustizia.

Allo scrutinio per merito comparativo e al giudizio di idoneità provvede il Consiglio di Presidenza.

***Art. 102 – Nomina a consiglieri presso i Tribunali tributari regionali***

I consiglieri presso i Tribunali tributari regionali sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Giustizia e su parere del Consiglio di presidenza.

I posti che si rendono vacanti nel ruolo dei consiglieri tributari regionali sono conferiti ai primi referendari regionali, che abbiano prestato almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica.

***Art. 103 – Riserva di posti nella Corte suprema tributaria a favore dei Consiglieri tributari regionali***

A decorrere dal 1° gennaio del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, un quarto dei posti che si rendano vacanti nel ruolo dei consiglieri della Corte suprema tributaria è riservato ai consiglieri tributari regionali con almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.

Il trasferimento di ruolo è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Giustizia, su parere del Consiglio di presidenza.

Il magistrato trasferito conserva l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita nel ruolo dei magistrati tributari regionali, ed è collocato nel nuovo ruolo nel posto che gli spetta, secondo l'anzianità nell'ultima qualifica già ricoperta.

***Art. 104 – Ufficio di segreteria presso il Tribunale tributario regionale***

Presso ogni Tribunale tributario regionale è costituito un ufficio di segreteria, diretto da un segretario generale. I segretari generali sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su designazione della Corte suprema tributaria.

a) tra i funzionari della carriera direttiva del personale di segreteria della Corte suprema tributaria, con qualifica non inferiore a direttore di segreteria;

b) tra i funzionari della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno, con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Agli uffici di segreteria sono addetti impiegati della carriera direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria dell'Amministrazione civile dell'interno, nonché delle amministrazioni regionali, provinciali

e comunali delle rispettive circoscrizioni, il cui numero e le cui qualifiche saranno stabilite, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Giustizia. Nei limiti dell'organico determinato nelle forme sopra indicate, agli uffici di segreteria può essere assegnato, col suo consenso, anche personale di ruolo di segreteria della Corte suprema tributaria.

I segretari generali e gli impiegati addetti agli uffici di segreteria sono collocati fuori del ruolo organico, cui appartengono, per tutta la durata dell'ufficio, senza che siano lasciati scoperti nella qualifica iniziale dei ruoli organici i posti di cui all'articolo 58, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Gli impiegati delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali sono destinati al Tribunale tributario regionale in posizione di comando, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con le Amministrazioni interessate.

Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge sarà istituito con legge un ruolo organico del personale di segreteria dei Tribunali tributari regionali.

## SEZIONE II

### La Corte suprema tributaria

#### ***Art. 105- Terzietà ed imparzialità. Composizione della Corte suprema tributaria***

La Corte suprema tributaria si compone del Presidente, di tre Presidenti di sezione, di trenta consiglieri, di un segretario generale, di due primi referendari, di tre referendari e di tre segretari di sezione. Essi sono magistrati di ruolo.

Il Presidente della Corte suprema tributaria, i Presidenti di sezione ed i consiglieri sono nominati con decreto dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Giustizia.

Le funzioni di segretario generale sono conferite per incarico, con decreto del Presidente della Corte suprema tributaria, ad un referendario o ad un primo referendario.

Ove le esigenze del servizio lo richiedano, il Presidente può conferire l'incarico ad un consigliere.

Le promozioni al grado di primo referendario e le nomine a referendario hanno luogo in conformità dell'articolo seguente.

#### **Art. 106 – *Primo referendario e referendario***

Le promozioni al grado di primo referendario hanno luogo per decreto del Ministro della Giustizia e sono conferite, per merito comparativo, previa designazione del Consiglio di presidenza, a referendari i quali abbiano almeno due anni di anzianità di grado.

I posti di referendario alla Corte suprema tributaria sono conferiti in base a concorso per titoli e per esame tra i funzionari appartenenti all'Amministrazione dello Stato, compresi quelli dei due rami del Parlamento, di grado non inferiore all'ottavo, appartenenti a carriere per l'ammissione alle quali sia richiesta la laurea in giurisprudenza.

Con decreto del Ministro della Giustizia sono stabilite le modalità del concorso.

#### **Art. 107 – *Stipendi per i primi referendari e referendari***



Gli stipendi del personale indicato negli articoli precedenti sono determinati secondo i criteri fissati per il personale del Consiglio di Stato.

Il funzionario chiamato a coprire il posto di segretario generale alla Corte centrale di giustizia, se è fornito di stipendio superiore, conserva la differenza di stipendio a titolo di assegno personale, valutabile agli effetti della pensione.

**Art. 108 – *Status dei Presidenti e dei consiglieri***

I Presidenti e i consiglieri della Corte suprema tributaria non possono essere rimossi, né sospesi, né collocati a riposo d'ufficio, né allontanati in qualsivoglia altro modo, se non nei casi e con l'adempimento delle condizioni seguenti:

- 1) non possono essere destinati ad altro pubblico ufficio, se non con loro consenso;
- 2) non possono essere collocati a riposo di ufficio, se non quando, per infermità fisica o di mente, non siano più in grado di adempiere convenientemente ai doveri della carica;
- 3) non possono essere sospesi, se non per negligenza nell'adempimento dei loro doveri o per irregolare e censurabile condotta;
- 4) non possono essere rimossi dall'ufficio, se non quando abbiano ricusato di adempiere ad un dovere del proprio ufficio imposto dalle leggi o dai regolamenti; quando abbiano dato prova di abituale negligenza, ovvero, con fatti gravi, abbiano compromessa la loro reputazione personale o la dignità del collegio al quale appartengono.

I provvedimenti preveduti nei paragrafi 2, 3 e 4 di questo articolo debbono essere emanati per decreto del Presidente della Repubblica, su proposta motivata del Ministro della Giustizia, udito il parere della Corte suprema tributaria in adunanza generale e dopo deliberazione del consiglio dei ministri.

Il limite di età per il collocamento a riposo del Presidente, dei Presidenti di sezione, dei consiglieri della Corte suprema tributaria è fissato al compimento degli anni settantacinque.

**Art. 109 – *Personale di segreteria***

È addetto alla Corte suprema tributaria un personale di segreteria ed un personale subalterno nel numero, nei gradi, con le qualifiche e con gli stipendi indicati per il personale addetto al Consiglio di Stato.

**Art. 110 – *Segreteria***

I posti di segretario di sezione della Corte suprema tributaria sono conferiti, su conforme proposta del Consiglio di presidenza, agli impiegati dei gradi nono e decimo del ruolo del personale di segreteria, che siano provvisti del titolo di studio prescritto per l'ammissione ai ruoli del gruppo B.

Qualora manchino impiegati del ruolo indicato che si trovino nelle condizioni in cui al precedente comma, i detti posti di segretario di sezione sono conferiti per concorso fra impiegati di qualsiasi Amministrazione appartenenti ai ruoli del gruppo B, con le modalità che saranno stabilite mediante decreto del ministro per l'interno, di concerto con quello dell'economia e delle finanze.

**Art. 111 – *Sezioni della Corte suprema tributaria***

La Corte suprema tributaria si divide in cinque sezioni.

Il riparto dei ricorsi fra esse è devoluto al Presidente della Corte suprema tributaria con l'assistenza dei Presidenti delle sezioni medesime.

Ogni sezione è presieduta dal Presidente proprio. Il Presidente della Corte suprema tributaria presiede le adunanze generali e le adunanze plenarie.

**Art. 112 – *Composizione delle sezioni***

Ciascuna sezione si compone di un Presidente e di non meno di sette consiglieri. Assiste alle adunanze o alle udienze un segretario di sezione.

**Art. 113 – *Assegnazione delle sezioni***

I primi referendari, i referendari e i segretari sono assegnati a ciascuna sezione con ordinanza del Presidente della Corte suprema tributaria.

A ciascuna delle sezioni potranno essere destinati, quando occorre, anche più di uno fra primi referendari e referendari.

I primi referendari e i referendari istruiscono i ricorsi e ne riferiscono alla sezione, e, quando ne sia il caso, al Consiglio in adunanza generale. Ed hanno voto deliberativo, se siano relatori o vengano chiamati a supplire consiglieri assenti o impediti.

**Art. 114 – *Criteri di assegnazione***

Al principio di ogni anno sono designati, con decreto del Ministro della Giustizia, il Presidente e i consiglieri di ogni sezione, in modo però che in ciascuna sezione almeno due e non più di quattro consiglieri siano mutati rispetto alla composizione dell'anno precedente.

Ove manchi in qualche sezione il numero dei consiglieri necessario per deliberare, il Presidente della Corte supplisce con consiglieri appartenenti ad altre sezioni.

## TITOLO IV

### IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA MAGISTRATURA TRIBUTARIA

#### **Art. 115 – *Composizione***

Il Consiglio di presidenza della magistratura tributaria è costituito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia ed ha sede in Roma.

Il consiglio è composto da undici componenti eletti dai giudici tributari e da quattro componenti eletti dal Parlamento, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori universitari ordinari di diritto tributario o i soggetti abilitati alla difesa dinanzi ai Tribunali tributari regionali iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno dodici anni.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e due vicepresidenti.

I componenti del Consiglio di presidenza eletti dal Parlamento, finché sono in carica, non possono esercitare attività professionale in ambito tributario, né alcuna altra attività suscettibile di interferire con le funzioni degli organi di giustizia tributaria.

I componenti del Consiglio di presidenza sono eletti da tutti i componenti dei Tribunali tributari regionali e della Corte suprema tributaria con voto personale, diretto e segreto, e non sono immediatamente rieleggibili.

#### **Art. 116 - *Durata***

Il Consiglio di presidenza dura in carica per quattro anni.

I componenti del Consiglio di presidenza, che nel corso del quadriennio cessano per qualsiasi causa di farne parte o, se eletti in qualità di giudice, conseguono la nomina a Presidente, sono sostituiti per il restante periodo dal primo dei non eletti di corrispondente qualifica.

#### **Art. 117 - Ineleggibilità**

Non possono essere eletti nel Consiglio di presidenza, e sono altresì esclusi dal voto, i componenti dei Tribunali tributari regionali e della Corte suprema tributaria, a seguito di giudizio disciplinare, ad una sanzione più grave dell'ammonizione.

Il componente sottoposto alla sanzione della censura è eleggibile dopo tre anni dalla data del relativo provvedimento, se non gli è stata applicata altra sanzione disciplinare.

#### **Art. 118 - Elezione del Consiglio di presidenza**

Le elezioni del Consiglio di presidenza hanno luogo entro i tre mesi anteriori alla scadenza del precedente Consiglio di presidenza e sono indette con decreto del Ministro della Giustizia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno trenta giorni prima della data stabilita. Esse si svolgono in un giorno festivo dalle ore 9 alle ore 21.

Per l'elezione dei componenti del Consiglio di presidenza è istituito presso il Ministero della Giustizia l'ufficio elettorale centrale, composto da un Presidente di Sezione e da due giudici della Corte suprema tributaria, nominati dal Ministro della Giustizia.

Le operazioni elettorali si svolgono presso le sedi dei Tribunali tributari regionali e della Corte suprema tributaria presso ciascuna di queste sedi è istituito l'ufficio elettorale, che assicura l'espletamento delle operazioni di voto, composto dal Presidente o da un suo delegato, che lo presiede,

e da due giudici tributari nominati dal Presidente. Il voto viene espresso presso la sede presso la quale è espletata la funzione giurisdizionale.

#### **Art. 119 - *Votazioni***

Ciascun elettore può esprimere il voto per non più di sei candidati. Le schede devono essere preventivamente controfirmate dai componenti dell'ufficio elettorale ed essere riconsegnate chiuse dall'elettore.

L'ufficio elettorale regionale decide a maggioranza sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto, nonché su quelle relative alla validità delle schede, dandone atto nel processo verbale delle operazioni.

Al termine delle operazioni elettorali il verbale di scrutinio è trasmesso all'ufficio elettorale presso la Corte suprema tributaria che provvede alla proclamazione degli eletti ed alla loro prima convocazione.

#### **Art. 120 - *Proclamazione degli eletti. Reclami***

L'ufficio elettorale centrale proclama eletti coloro che, nell'ambito di ciascuna categoria di eleggibili, hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

I reclami relativi alla eleggibilità e alle operazioni elettorali sono indirizzati al Consiglio di presidenza e debbono pervenire alla segreteria dello stesso entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. Essi non hanno effetto sospensivo.

Il Consiglio di presidenza decide sui reclami nella sua prima adunanza.

#### **Art. 121 - *Attribuzioni***

Il consiglio di presidenza:

- a) verifica i titoli di ammissione dei propri componenti e decide sui reclami attinenti alle elezioni;
- b) disciplina con regolamento interno il proprio funzionamento;
- c) delibera sulle nomine e su ogni altro provvedimento riguardante i componenti degli organi giurisdizionali tributari;
- d) formula al Ministro della Giustizia proposte per l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei servizi;
- e) predispone elementi per la redazione della relazione del Ministro della Giustizia, anche in ordine alla produttività comparata delle Commissioni;
- f) stabilisce i criteri di massima per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti;
- g) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi;
- h) promuove iniziative intese a perfezionare la formazione e l'aggiornamento professionale dei giudici tributari;
- i) esprime parere sugli schemi di regolamento e di convenzioni o che comunque riguardano il funzionamento degli organi giurisdizionali tributari;
- l) esprime parere sulla ripartizione fra gli organi giurisdizionali tributari dei fondi stanziati nel bilancio del Ministero della Giustizia per le spese di loro funzionamento;
- m) delibera su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.

#### **Art. 122 - Convocazione**

Il Consiglio di presidenza è convocato dal Presidente o, in sua assenza, dal componente che lo sostituisce, di iniziativa propria o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

### **Art. 123 - *Deliberazioni***

Il Consiglio di presidenza delibera con la presenza di almeno quattro componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza e a voto palese; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto, se riguardano persone o su richiesta di almeno due componenti presenti.

### **Art. 124 - *Trattamento dei componenti del Consiglio di presidenza***

I componenti del Consiglio di presidenza sono esonerati dalle funzioni proprie conservando la titolarità dell'ufficio e il relativo trattamento economico ragguagliato, quanto alla parte variabile, a quella più elevata conferita nello stesso periodo ai Presidenti degli organi giurisdizionali tributari.

Ai componenti del Consiglio di presidenza spetta, se con residenza fuori Roma, il trattamento di missione nella misura prevista per la qualifica rivestita e comunque non inferiore a quella prevista per il dirigente generale dello Stato, livello C.

### **Art. 125 - *Scioglimento del Consiglio di presidenza***

Il Consiglio di presidenza qualora ne sia impossibile il funzionamento, è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Giustizia, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Le nuove elezioni sono indette entro un mese dalla data di scioglimento ed hanno luogo entro il bimestre successivo.



**Art. 126 - *Alta sorveglianza***

Il Presidente del Consiglio dei Ministri esercita l'alta sorveglianza sulla Corte suprema tributaria e sui Tribunali tributari regionali. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro della Giustizia hanno facoltà di chiedere al Consiglio di presidenza ed ai Presidenti degli organi giurisdizionali tributari informazioni circa il funzionamento della giustizia tributaria ed i servizi relativi e possono fare, al riguardo, le comunicazioni che ritengono opportune al consiglio di presidenza .

Il Ministro della Giustizia presenta entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione al Parlamento sull'andamento dell'attività degli organi di giurisdizione tributaria sulla base degli elementi predisposti dal Consiglio di presidenza.

**Art. 127 - *Autonomia contabile del Consiglio di presidenza***

Il Consiglio di presidenza provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto con unico capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. La gestione si svolge in base al bilancio di previsione e a rendiconto consuntivo soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio e il rendiconto sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

**Art. 128 - *Ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza***

Il Consiglio di presidenza è assistito da un ufficio di segreteria, al quale vengono assegnati un primo dirigente, funzionari ed impiegati delle diverse qualifiche funzionali, appartenenti al contingente di cui all'art. 32, nei limiti fissati con decreto del Ministro della Giustizia.

L'ufficio di segreteria, per l'espletamento dei compiti affidatigli, può avvalersi dei servizi di cui all'art. 36.

**Art. 129 - *Uffici di segreteria degli organi giurisdizionali tributari***

È istituito presso ogni organo giurisdizionale un ufficio di segreteria con funzioni di assistenza e collaborazione nell'esercizio dell'attività giurisdizionale.

**Art. 130 - *Personale addetto agli uffici di segreteria degli organi giurisdizionali tributari***

Agli uffici di segreteria degli organi giurisdizionali sono addetti dipendenti del Ministero della Giustizia compresi in un apposito contingente del personale.

Il contingente del personale istituito a norma del comma 1 è costituito con la dotazione indicata, complessivamente, nella tabella C e, per ogni organo giurisdizionale, nella tabella D. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto determina ogni anno le variazioni da apportare alle dotazioni del contingente in relazione alle variazioni del numero di sezioni e del flusso dei ricorsi.

**Art. 131 - *Trattamento economico del personale degli uffici di segreteria***

Al personale addetto agli uffici di segreteria degli organi giurisdizionali tributari spetta il trattamento economico previsto per le rispettive qualifiche dalle disposizioni concernenti il personale del Ministero della Giustizia.

**Art. 132 - *Attribuzioni del personale delle segreterie***

I direttori delle segreterie e i funzionari con IX e VIII qualifica funzionale provvedono all'organizzazione tecnica del lavoro degli uffici di segreteria per adeguarne l'efficienza alle necessità del processo tributario; partecipano a Commissioni di studio relative al funzionamento del contenzioso tributario istituite in seno al Ministero della Giustizia; vigilano sul restante personale assegnato alla segreteria.

Gli impiegati con VII e VI qualifica funzionale assistono i collegi giudicanti nelle udienze e controfirmano gli atti nei quali la legge richiede il loro intervento; ricevono gli atti del processo concernenti il loro ufficio; rilasciano le copie delle decisioni; svolgono compiti di carattere amministrativo e contabile e provvedono agli adempimenti che ad essi vengono affidati; possono, nel caso di assenza o vacanza, fare le veci dei funzionari della qualifica funzionale immediatamente superiore.

Gli impiegati con V e IV qualifica funzionale provvedono ai servizi di protocollazione, classificazione, copiatura, fotocopiatura, spedizione e ogni altra mansione inerente alla qualifica di appartenenza; sostituiscono in caso di assenza o impedimento gli impiegati della qualifica funzionale immediatamente superiore.

Il personale ausiliario con III qualifica funzionale espleta servizi di anticamera, attività connesse e attività di ufficiale giudiziario in udienza.

Il personale della segreteria di cui ai commi 2 e 3 nell'espletamento dei propri compiti utilizza le procedure e le apparecchiature fornite per il funzionamento dei servizi automatizzati di cui all'art. 36.

### **Art. 133 - *Servizi automatizzati***

È istituito il servizio automatizzato per la gestione delle attività degli uffici di segreteria del Consiglio di presidenza e per le rilevazioni statistiche sull'andamento dei processi comprese la formazione e la tenuta dei ruoli.

Al servizio automatizzato di cui al comma 1 è preposto il centro informativo del dipartimento delle entrate di cui all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287.

Le modalità di gestione dei servizi automatizzati sono stabiliti con regolamento.

.

#### **Art. 134 - *Attività di indirizzo agli uffici periferici***

La direzione centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario presso il Ministero della Giustizia cura la rilevazione e l'esame delle questioni di rilevante interesse o di ricorrente frequenza nelle controversie pendenti dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sulla base di segnalazioni periodiche dei Presidenti delle stesse.

#### **Art. 135 - *Ufficio del massimario***

È istituito presso ciascun Tribunale tributario regionale un ufficio del massimario, che provvede a rilevare, classificare e ordinare in massime le decisioni dello stesso.

Le massime delle decisioni saranno utilizzate per alimentare la banca dati del servizio di documentazione tributaria gestita dal sistema centrale di elaborazione del Ministero della giustizia, al quale i Tribunali regionali sono collegati anche per accedere ad altri sistemi di documentazione giuridica e tributaria.

#### **Art. 136 - *Corsi di aggiornamento***

La Scuola centrale tributaria, d'intesa con il Ministero della giustizia ed il Consiglio di presidenza, organizza ogni anno corsi di aggiornamento per i componenti degli organi giurisdizionali tributari concernenti la disciplina del processo in relazione al sistema normativo dei singoli tributi ed alle modificazioni sopravvenute.

Le modalità dei corsi di aggiornamento sono stabiliti con regolamento.

## **TITOLO V**

### **DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE**

#### ***Art. 137 – Composizione delle Commissioni tributarie provinciali e dei Tribunali tributari regionali***

I componenti delle attuali Commissioni tributarie provinciali, che non siano magistrati di ruolo, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, entrano a far parte di diritto delle nuove Commissioni tributarie provinciali ed hanno il diritto di restarvi sino al raggiungimento dei 75 anni di età, conservando lo *status* giuridico ed economico acquisito prima dell'entrata in vigore della presente legge. I posti che si rendono vacanti per mancata presentazione di tale domanda o per dimissioni successivamente presentate o per il raggiungimento del limite di età, ed anche eventuali posti nuovi in base alle esigenze sono coperti secondo i criteri stabiliti dalla presente legge.

I componenti delle Commissioni tributarie regionali, che non siano magistrati di ruolo, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge diventano giudici "laici" ad esaurimento dei Tribunali tributari regionali, sino al 75 anno di età, conservando lo stesso *status* giuridico ed economico maturato nelle Commissioni tributarie regionali. I posti vacanti sono messi a concorso ai sensi della presente legge. I magistrati di ruolo delle soppresse Commissioni tributarie provinciali e regionali, su domanda da presentare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, entrano nel ruolo di magistrati dei Tribunali tributari regionali con le funzioni di Presidente.

Il numero dei posti di giudici dei Tribunali regionali tributari messi a concorso è stabilito tenendo conto del numero dei componenti delle Commissioni tributarie regionali che al momento del bando avranno cessato le loro funzioni ed anche della ridotta esigenza di assunzione prodotta dall'effetto deflativo determinato dalla istituzione delle nuove Commissioni tributarie provinciali di natura amministrativa.

Pertanto nel periodo transitorio i Tribunali tributari regionali sono composti da giudici "laici" ad esaurimento appartenenti alle soppresse Commissioni tributarie regionali, e da giudici "togati", assunti per concorso.

Nel periodo transitorio il Presidente di Commissione tributaria provinciale o di sezione è il più anziano componente. Egualmente diviene Presidente del Tribunale tributario regionale il componente più anziano in mancanza di un giudice di ruolo proveniente dalle soppresse Commissioni tributarie provinciali e regionali.

#### **Art. 138 – Ricorsi pendenti**

Tutti i ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge presso la Commissione tributaria provinciale e la Commissione tributaria regionale e la V Sezione della Corte di Cassazione sono trasmessi d'ufficio rispettivamente alla Segreteria della nuova Commissione tributaria provinciale, alla segreteria del Tribunale tributario regionale ed alla segreteria della Corte suprema tributaria entro 60 giorni dalla data di insediamento dei nuovi organi giurisdizionali.

Gli ulteriori termini cominceranno a decorrere dalla data di entrata in funzione dei nuovi organi amministrativi e giurisdizionali.

Le segreterie danno notizia della ricezione degli atti alle parti costituite. Le parti che vi abbiano interesse devono, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla ricezione dell'avviso della segreteria, richiedere al Presidente che venga fissata la data di trattazione.

***Art. 139 - Insediamento delle nuove Commissioni tributarie provinciali e dei Tribunali tributari regionali***

L'insediamento delle nuove Commissioni tributarie provinciali avviene entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

L'insediamento dei Tribunali tributari regionali ha luogo entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in data che viene fissata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Giustizia.

**Art. 140 – *Concorsi per i giudici dei Tribunali tributari regionali***

In base alle esigenze sono indetti concorsi per titoli ed esami a posti di consiglieri, posti di primi referendari e di referendari per i Tribunali tributari regionali.

A tali concorsi possono partecipare:

- a) per consiglieri: i professori ordinari ed associati di diritto tributario nelle Università; i magistrati amministrativi e quelli dell'ordine giudiziario, con qualifica non inferiore a consigliere d'appello o equiparata; gli avvocati dello Stato con dodici anni di servizio; gli appartenenti alle carriere amministrative direttive dello Stato, forniti di laurea in giurisprudenza, con qualifica non inferiore ad ispettore generale od equiparata;
- b) per primi referendari: i giudici di Tribunale od equiparati, nonché i funzionari dello Stato con qualifica non inferiore a direttore di divisione od equiparati, forniti di laurea in giurisprudenza;
- c) per referendari: i giudici aggiunti di Tribunale od equiparati, nonché i direttori di sezione od equiparati, forniti di laurea in giurisprudenza.

I posti messi a concorso sono riservati per non più di un terzo, rispettivamente in ciascuna delle tre qualifiche, ai professori ordinari ed associati di materie giuridiche nelle università, ai magistrati con qualifica non inferiore a consigliere d'appello ed agli avvocati dello Stato - per consigliere - ai giudici di Tribunale od equiparati - per primo referendario - ai giudici aggiunti di Tribunale od equiparati - per referendario.

I posti residui e, comunque, non meno di due terzi di quelli messi a concorso sono riservati alle altre categorie di cui al secondo comma.



I concorsi verranno espletati da una Commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e composta da tre Consiglieri del Consiglio di Stato o della Corte di Cassazione o della Corte suprema tributaria e da due professori universitari ordinari di diritto tributario.

**Art. 141 – Domanda di trasferimento dei Consiglieri della V Sezione della Corte di Cassazione alla Corte suprema tributaria. Concorsi**

Il Presidente ed i Consiglieri della Corte di Cassazione, su domanda da presentarsi al Ministro della Giustizia entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, possono chiedere di far parte della Corte suprema tributaria.

I posti resisi vacanti, per mancata presentazione di tale domanda e successivamente per il raggiungimento del limite di età, sono messi a concorso con decreto del Ministro della Giustizia tra :

- a) i consiglieri dei Tribunali tributari regionali
- b) i professori universitari ordinari ed associati di materie giuridiche
- c) i magistrati ordinari ed amministrativi
- d) gli appartenenti alle carriere direttive amministrative dello Stato con qualifica non inferiore a ispettore generale o equiparativo.

La Commissione esaminatrice è composta da tre Consiglieri del Consiglio di Stato o della Corte di Cassazione o della Corte suprema tributaria e da due professori universitari ordinari di diritto tributario.

**Art. 142 – Norme di attuazione**

Con regolamenti da emanarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione e le modalità di svolgimento dei concorsi.

**Art. 143 - *Trasferimento del personale dalla segreteria alla V Sezione della Corte di Cassazione alla Corte suprema tributaria***

Il personale amministrativo addetto alle Segreterie delle Commissioni tributarie provinciali e regionali è trasferito alle segreterie rispettivamente delle nuove Commissioni tributarie provinciali e dei Tribunali tributari regionali, restando ad operare nelle attuali strutture edilizie. Le Sezioni staccate delle Commissioni tributarie regionali si trasformano in sezioni staccate dei Tribunali tributari regionali. Il personale della segreteria della V Sezione della Corte di Cassazione è trasferito presso la Corte suprema tributaria.

**Art. 144 – *Sedi delle nuove Commissioni tributarie provinciali e dei Tribunali tributari regionali***

Le Commissioni tributarie provinciali ed i Tribunali tributari regionali conservano almeno nella fase di prima attuazione, le sedi ad esse destinate all'entrata in vigore della presente legge..

**Art. 145 – *Entrata in vigore***

La presente legge entra in vigore il 1° giugno 2010

**Art. 146 – *Disposizioni finanziarie***

La presente legge non implica in generale oneri finanziari, in quanto le segreterie, esistenti alla sua entrata in vigore, delle Commissioni tributarie provinciali, delle Commissioni tributarie regionali, della V Sezione della Corte di Cassazione e del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria

divengono segreterie con lo stesso *status* giuridico ed economico rispettivamente delle nuove Commissioni tributarie provinciali, dei Tribunali tributari regionali, della Corte suprema tributaria e del nuovo Consiglio di presidenza, conservando i medesimi locali.

I componenti, in servizio alla entrata in vigore della presente legge, delle Commissioni tributarie provinciali e regionali, che non siano magistrati di ruolo, conservano il loro *status* giuridico ed economico di retribuzione a gettone, cioè di “giudici laici”, nelle nuove Commissioni tributarie provinciali, nei Tribunali tributari regionali. Le Commissioni tributarie provinciali, divengono organi pienamente “amministrativi” di giustizia tributaria, perdendo ogni elemento giurisdizionale che lo rendevano organo di natura mista, senza che il loro costo aumenti in futuro per effetto della presente legge.

Il Presidente ed i Consiglieri della V sezione tributaria della Corte di Cassazione sono trasferiti su domanda alla Corte suprema tributaria. Nel caso di mancata presentazione della domanda, i posti vacanti, sono coperti su domanda da presentarsi entro i sessanta giorni successivi alla scadenza, dai Consiglieri delle Sezioni civili e penali della Corte di Cassazione, dai Consiglieri delle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, sulla base di una graduatoria di anzianità di servizio.

Soltanto i posti vacanti di consigliere della Corte suprema tributaria ed i posti di giudice dei Tribunali tributari regionali, che si renderanno liberi con il raggiungimento del limite di età, per dimissioni o per mancata presentazione della domanda dei componenti delle soppresse Commissioni tributarie regionali, nel corso degli anni sono messi a concorso, però in un contesto di riduzione notevole dell’organico esistente all’entrata in vigore della presente legge, per l’effetto deflativo prodotto, come avviene negli altri Paesi europei e negli Stati Uniti, dal ruolo di filtro della nuova Commissione tributaria provinciale quale organo amministrativo.